

REGOLAMENTO INTERNO	PROPOSTE COMMISSIONE	PROPOSTA PRESIDENTE	PROPOSTE SOCI
<p align="center">LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI POZZUOLI</p> <p align="center">Regolamento Interno</p> <p align="center"><u>PREMESSA</u></p> <p>Il presente "Regolamento Interno" della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana, redatto in conformità allo Statuto e al "Regolamento allo Statuto" approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. e vigenti al 1° gennaio 2005, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci e alla successiva ratifica della Presidenza Nazionale della L.N.I. L'osservanza del presente Regolamento è, pertanto, obbligatoria per tutti i Soci che godono dei servizi forniti dalla Sezione e ne frequentano la Sede Sociale. E' fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali in carica di esservarlo e farlo osservare, ciascuno nell'ambito della propria competenza.</p>		<p align="center">LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI POZZUOLI</p> <p align="center">Regolamento Interno</p> <p align="center"><u>PREMESSA</u></p> <p>Il presente "Regolamento Interno" della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana, redatto in conformità allo Statuto e al "Regolamento allo Statuto" approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale della L.N.I. e vigenti al 1° gennaio 2010, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci e alla successiva ratifica della Presidenza Nazionale della L.N.I.</p> <p>L'osservanza del presente Regolamento è, pertanto, obbligatoria per tutti i Soci che godono dei servizi forniti dalla Sezione e ne frequentano le Sedi Sociali. E' fatto obbligo a tutti i componenti degli Organi Direttivi Istituzionali in carica di osservarlo e farlo osservare, ciascuno nell'ambito della propria competenza.</p>	<p align="center">VERIFICARE DATE</p>
DELLA SEZIONE			
		<p>Art.1) La Sezione La Sezione di Pozzuoli è una struttura periferica della Lega Navale Italiana, attraverso la quale la Presidenza Nazionale persegue le finalità sancite dallo Statuto ed attua la propria funzione di Ente pubblico, preposto a servizi di pubblico interesse. E' una associazione non riconosciuta, di cui all'art. 36 e seguenti del Codice Civile, con possibilità di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, e risponde con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti ai rapporti instaurati.</p>	<p>Art. 1 La Lega Navale Italiana, Sezione di Pozzuoli, è un'associazione apolitica, senza finalità di lucro, che riunisce i cittadini italiani che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente Statuto, ha sede in Pozzuoli (Na) alla via Celle n. 21</p> <p>Art. 2 La Lega Navale Italiana, Sezione di Pozzuoli, ha lo scopo di diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed</p>

			<p>al progresso di tutte le forme di attività che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione.</p> <p>La Lega Navale Italiana, Sezione di Pozzuoli sviluppa le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientaliste, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi dell'Associazione: promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività nautiche; promuove e sviluppa anche corsi di formazione professionale nel quadro della vigente normativa.</p> <p>La Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli opera anche di concerto con le amministrazioni pubbliche locali e con le Federazioni sportive del C.O.N.I.</p> <p>Art. 3 La Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli ha un patrimonio proprio di euro..... e gode di autonomia amministrativa e gestionale.</p> <p>La Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli versa alla Presidenza Nazionale, nei termini stabiliti dal regolamento, le aliquote annualmente dovute delle quote associative.</p> <p>Art. 4 I Soci sono la forza vitale dell'Associazione; essi devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell'Associazione stessa, con l'apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, ed anche rendendo disponibili le imbarcazioni di proprietà per lo sviluppo in comune delle attività suddette ed in particolare della propaganda marinara. La Lega Navale Italiana, sezione di Pozzuoli è una struttura portante attraverso la quale La Lega Navale Italiana persegue le proprie finalità.</p>
		<p>Art. 2) Organi Collegiali Le Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana è retta da un Presidente che ha la</p>	<p>Art. 5 La Lega Navale Italiana, Sezione di Pozzuoli è retta da un Presidente che ha la rappresentanza legale della struttura . Gli</p>

		<p>rappresentanza legale della struttura periferica.</p> <p>Gli organi collegiali della Sezione sono: a) l'Assemblea dei Soci della Sezione; b) il Consiglio Direttivo di Sezione; c) il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Collegio dei Proviviri.</p> <p>La sezione, nell'ambito delle sue attività istituzionali, costituisce al suo interno i Gruppi Dilettantistici Sportivi, a carattere nautico, in sintonia con le modalità indicate nel "REGOLAMENTO PER I GRUPPI SPORTIVI L.N.I."</p> <p>La sezione può dare vita, altresì, se autorizzata dalla Presidenza Nazionale, Centri Culturali ed altre iniziative con l'obiettivo di promuovere l'amore ed il rispetto per il mare, in sintonia con le finalità statutarie della Lega Navale Italiana, attraverso attività sociali e/o solidali rivolte prevalentemente ai giovani e realizzate anche in collaborazione con Istituzioni scolastiche o altri Enti pubblici o privati. Il funzionamento degli stessi è demandato ad apposito regolamento da sottoporsi all'approvazione della Presidenza Nazionale.</p>	<p>organi collegiali della Sezione sono: a) l'Assemblea dei Soci della Sezione; b) il Consiglio Direttivo di Sezione; c) il Collegio dei Revisori contabili; d) il Collegio dei Proviviri.</p>
		<p>Art. 3) Assemblea dei soci</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione:</p> <p>a) per l'esame dell'attività svolta nell'anno precedente e per l'approvazione del relativo conto consuntivo; b) per l'esame del programma delle attività da svolgere nell'anno seguente e per l'approvazione del relativo bilancio preventivo; c) per l'elezione degli Organi collegiali; d) per deliberare sugli argomenti di ordinaria amministrazione, per i quali, a termine della vigente normativa, è prevista l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.</p> <p>E' obbligatoria l'Assemblea Straordinaria nei i casi di:</p>	<p>Art. 6 L'Assemblea dei Soci delibera sulla programmazione delle attività della Sezione, sull'azione svolta nell'anno precedente per il conseguimento delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria (relazioni, bilanci preventivi e consuntivi) e sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci.</p> <p>Essa elegge i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, del Collegio dei Revisori contabili e del Collegio dei Proviviri, con le modalità stabilite dal regolamento.</p> <p>Il regolamento detta le norme per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e per il suo svolgimento.</p> <p>La designazione degli eletti alle cariche deve essere convalidata dalla Presidenza</p>

	<p><input type="checkbox"/> innovazioni o progetti di trasformazione e potenziamento della Sezione presentati dal Consiglio di</p> <p>Sezione che impongono ai Soci un impegno finanziario pluriennale;</p> <p><input type="checkbox"/> su richiesta dei soci ex art. 25.3 del Regolamento Nazionale;</p> <p><input type="checkbox"/> assunzione di obblighi onerosi per la Sezione per i quali occorra ricorrere a mutui, fidejussioni bancarie, richieste di sovvenzioni ecc. con impegno di spesa superiore a € 30.000,00 (trentamila).</p> <p>Ove l'Assemblea convocata per deliberare sul bilancio non approvi la relazione ed i bilanci, il Presidente dovrà, seduta stante, richiedere, mediante votazione a scrutinio segreto, cui partecipano tutti i Soci ordinari e assimilati presenti o rappresentati per delega aventi diritto di voto, la designazione di altro Socio da proporre alla Presidenza Nazionale per la nomina a Presidente, in sua sostituzione.</p> <p>2. Il Presidente della Sezione, allo scadere del triennio di funzionamento del Consiglio Direttivo di Sezione decorrente dalla data di insediamento convoca il Consiglio Direttivo uscente per fissare la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà eleggere i membri dei nuovi Organi collegiali, l'ora di inizio e di termine delle relative operazioni di voto, nonché, ai sensi dell'art. 27, primo comma, dello Statuto, per stabilire, secondo le esigenze della Sezione e il numero dei Soci iscritti, il numero dei Consiglieri Direttivi da eleggere.</p> <p>Per il rinnovo delle cariche sociali valgono le seguenti norme:</p> <p>a) Gli Organi collegiali svolgono le loro funzioni sino alla scadenza del termine di durata previsto dallo Statuto e entro tale termine debbono essere ricostituiti. Tutti gli Organi Collegiali assumono, in ogni caso, la data di scadenza del Consiglio Direttivo di Sezione.</p> <p>b) Gli Organi collegiali non ricostituiti nel</p>	Nazionale, ai fini del controllo della regolarità delle procedure seguite.
--	--	--

		<p>termine di cui al precedente comma sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso.</p> <p>c) Nel periodo in cui sono prorogati, gli Organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità. Gli atti non rientranti fra quelli sopra indicati, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.</p> <p>d) Entro il periodo di proroga di cui al precedente comma b) gli Organi collegiali debbono essere ricostituiti. Ove il Consiglio Direttivo di Sezione, almeno dieci giorni prima della scadenza del periodo di proroga, non proceda a fissare la data dell'Assemblea elettiva, la competenza è trasferita al Presidente della Sezione che ha l'obbligo di esercitarla con procedura d'urgenza entro la scadenza del termine stesso.</p> <p>e) Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli Organi collegiali decadono e il Presidente, ove la Presidenza Nazionale non nomini un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, è delegato a portare a compimento gli atti iniziati per lo svolgimento delle elezioni dei nuovi Organi collegiali. Tutti gli atti adottati dagli Organi decaduti sono nulli.</p> <p>f) Tutti i membri del Consiglio Direttivo di Sezione decaduto sono solidalmente responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta omissiva, e non possono essere eletti alle cariche sociali per un triennio, successivo alla data di decadenza.</p> <p>3. L'Assemblea straordinaria dei Soci della Sezione è convocata dal Presidente della Sezione o direttamente, sentito il Consiglio Direttivo di Sezione, o a richiesta di un comitato di Soci, rappresentante almeno un</p>	
--	--	---	--

		<p>decimo dei Soci ordinari maggiorenni o assimilati iscritti alla Sezione per trattare argomenti di carattere straordinario ed urgente</p> <p>La richiesta di convocazione da parte dei Soci è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo di Sezione che, verificata la sua legittimità, in rapporto al dato ufficiale dei Soci ordinari o assimilati di cui al precedente comma, iscritti alla Sezione nell'anno precedente e alla regolarità della posizione associativa dei Soci richiedenti, esamina la natura dell'argomento proposto e le sue motivazioni, approva o respinge l'istanza, dando mandato al Presidente di convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine massimo di 30 giorni o di informare il comitato proponente del rigetto dell'istanza stessa e di invitarlo a presentare, entro il termine perentorio di 20 giorni, le proprie deduzioni avverso la delibera consiliare. In ogni caso detta delibera deve essere assunta e resa nota agli interessati entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>In caso di rigetto della richiesta, il Presidente deve inviare alla Presidenza Nazionale una succinta relazione esplicativa del deliberato del Consiglio Direttivo di Sezione e le eventuali deduzioni presentate come sopra dal comitato di Soci che ha richiesto la convocazione dell'Assemblea straordinaria.</p> <p>4. La data di convocazione dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione deve essere stabilita in tempo utile per poter dar corso agli adempimenti previsti nel successivo art.</p> <p>Fermo restando l'invio alla Presidenza Nazionale dei dati contabili relativi alla chiusura dell'esercizio finanziario entro il 1° marzo, l'approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio consuntivo può avvenire successivamente, non oltre il 31 marzo.</p>	
--	--	--	--

		<p>La data di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, appena stabilita, deve essere comunicata, per conoscenza, alla Presidenza Nazionale e al Delegato regionale.</p> <p>Nel caso di cui all'art. 29, secondo comma, dello Statuto o in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio Direttivo di Sezione, la convocazione della Assemblea per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali deve essere autorizzata, a seguito di ampia relazione del Presidente dimissionario sui motivi della decisione presa, dalla Presidenza Nazionale la quale stabilisce il termine massimo entro il quale l'Assemblea stessa deve tener luogo.</p> <p>Il Consiglio Direttivo dimissionario e gli altri Organi collegiali rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi eletti.</p> <p>Negli altri casi di rinnovo parziale o totale del Consiglio Direttivo di Sezione, nel corso del triennio di nomina, valgono le norme del Regolamento Nazionale.</p> <p>5. L'invito a partecipare all'Assemblea e il relativo ordine del giorno deve essere inviato, almeno quindici giorni prima della data di convocazione, a tutti i Soci ordinari e assimilati della Sezione che ne abbiano diritto, e pubblicizzato mediante pubblico avviso da esporre nell'Albo della sede sociale e, ove esista, della sede nautica indicando la data, ora e luogo della prima e seconda convocazione, nonché, nel caso di Assemblea elettiva, il previsto orario di inizio e di termine delle votazioni. Analoga pubblicità deve essere data ai bilanci in discussione.</p> <p>Nei casi di cui al precedente paragrafo 2 lett. d), il termine di quindici giorni può essere abbreviato a non meno di otto giorni. L'invito ad intervenire all'Assemblea è esteso anche ai soci nelle condizioni di cui sopra non in regola con il tesseramento</p>	
--	--	---	--

		<p>dell'anno in corso.</p> <p>6. In caso di rinnovo degli Organi collegiali della Sezione, unitamente alla lettera di convocazione deve inviarsi una nota nella quale siano riportati, per informazione, i nominativi dei componenti del Consiglio Direttivo uscente, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che lasciano la carica. Nella nota allegata all'avviso di convocazione deve essere richiamato il diritto del Socio di candidarsi alle cariche sociali.</p> <p>7. Gli Organi dirigenti delle strutture periferiche devono esporre nell'aula in cui si svolgono le elezioni e all'interno della cabina di votazione, a titolo meramente informativo, per ciascun Organo collegiale, distinte liste in ordine alfabetico dei candidati disposti ad assumere le varie cariche sociali, attribuendo a ciascuno di essi, nella lista, un proprio numero d'ordine. Tutti i Soci che siano nelle condizioni di cui al successivo paragrafo 9 hanno diritto di farsi includere nelle liste dei candidati, presentando domanda alla Presidenza della struttura periferica almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea elettiva. Gli elettori, tuttavia, possono votare qualsiasi Socio che sia nelle condizioni di cui sopra, anche se non compreso nelle liste esposte.</p> <p>8. La scheda per la votazione è consegnata dal Presidente dell'Assemblea all'avente diritto al momento del voto; essa deve contenere tanti spazi quanti sono i componenti di ciascun Organo collegiale da eleggere. Nella scheda di votazione non deve essere riportato alcun nominativo di candidati alle varie cariche sociali. Il Socio votante può esprimere un numero di preferenze a sua discrezione, entro il limite degli spazi contenuti nella scheda. Nella scheda, il Socio, per esprimere il</p>	
--	--	--	--

		<p>proprio voto, deve trascrivere il nominativo del candidato o soltanto indicare il suo numero d'ordine nella rispettiva lista ovvero riportare il nominativo di altro Socio prescelto.</p> <p>Nella scheda di votazione, oltre all'indicazione delle preferenze (nominativo o numero d'ordine) null'altro può essere scritto sotto pena di nullità della stessa.</p> <p>9. Possono essere eletti quali membri degli Organi collegiali della Sezione tutti i Soci, persone fisiche, di età superiore ai 18 anni, appartenenti alle categorie ordinari e assimilati, che risultino iscritti alla Sezione da almeno tre anni (due nel caso di Delegazione che si trasforma in Sezione), compreso quello in corso.</p> <p>Il Socio eletto a membro del Consiglio Direttivo di Sezione decade dalla carica se già ricopre un incarico direttivo presso un Circolo nautico nello stesso Comune, salvo che non rinunci formalmente a detto incarico entro dieci giorni dalla nomina a Consigliere</p> <p>I membri di un Consiglio Direttivo di Sezione, decaduti dalla carica a seguito di nomina del Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, non possono essere candidati, né possono essere eletti alle cariche sociali per un triennio, successivo alla fine della gestione commissariale.</p> <p>Non possono essere eletti nella carica di Revisori dei Conti e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano parenti o affini, entro il quarto grado, del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa o che prestino la loro opera retribuita presso la Sezione in via continuativa (art. 2399 C.C.).</p> <p>Non possono essere eletti come membri del Collegio dei Probiviri e, se eletti, decadono dalla carica, i Soci che siano parenti o affini fino al quarto grado del Presidente o degli altri membri del Consiglio Direttivo della Sezione stessa.</p>	
--	--	--	--

		<p>10. Il diritto di voto, per l'elezione degli Organi collegiali e per l'approvazione dei bilanci e delle delibere di carattere generale nelle Assemblee ordinarie e straordinarie, è riservato a tutti i Soci iscritti alla Sezione, ordinari e assimilati, di età superiore ai 18 anni, in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso.</p> <p>I Consiglieri Direttivi e i Revisori dei Conti devono astenersi dal voto quando si tratti di approvazione dei bilanci della Sezione.</p> <p>11. Il Socio avente diritto di voto ai sensi del precedente paragrafo 10 e che non può partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria, può rilasciare delega ad altro socio che abbia anche esso diritto di voto.</p> <p>La delega deve indicare chiaramente il nominativo del delegante e del delegato, la data dell'Assemblea per la quale la delega è rilasciata, la dichiarazione di accettare per rato e valido l'operato del delegato e deve essere sottoscritta dal delegante con firma leggibile, per esteso.</p> <p>Ciascun Socio partecipante all'Assemblea con diritto di voto può essere portatore di non più di una delega.</p> <p>Il Presidente dell'Assemblea, controlla la regolarità della delega, rilascia al Socio, unitamente alla sua scheda di votazione anche la scheda del Socio che ha rilasciato la delega, fermo restando che il Socio votante può presentarsi alle urne una sola volta.</p> <p>Nel caso di Assemblea elettiva il rilascio di delega non è ammesso.</p>	
		<p>Art. 4) Modalità di svolgimento dell'Assemblea</p> <p>1. L'Assemblea ordinaria dei Soci di Sezione, in prima convocazione, è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, computando le deleghe; in seconda convocazione, che può aver luogo con almeno un'ora di distacco dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.</p>	

		<p>L'Assemblea straordinaria di Sezione è valida con la presenza di un numero di soci aventi diritto di voto, computate le deleghe, di almeno due terzi, in prima convocazione, e di un terzo, in seconda convocazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.</p> <p>2. Nei casi di cui al precedente art. 3, paragrafi n.1, lett. a), b) e d), e n. 3, l'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente o dal Commissario straordinario della Sezione, il quale nomina un segretario per la redazione del verbale e due o quattro scrutatori, secondo il numero dei votanti. Dopo il controllo che i Soci intervenuti e quelli che hanno rilasciato delega sono in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed hanno diritto di voto, il Presidente apre i lavori dell'Assemblea sugli argomenti all'ordine del giorno, dirigendone lo svolgimento.</p> <p>Nelle Sezioni a regime normale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve svolgere una propria relazione sulla gestione amministrativa e sul conto consuntivo.</p> <p>Il verbale dell'Assemblea, nel quale devono riportarsi i risultati delle votazioni svolte per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle delibere, deve essere conservato in apposita raccolta, agli atti della Sezione. Una copia del verbale, con allegata la relazione dei Revisori dei Conti, in caso di approvazione di bilanci, deve essere inviata al competente Delegato regionale.</p> <p>3. Nei casi in cui l'Assemblea ordinaria sia convocata per l'elezione degli Organi collegiali della Sezione, o per il loro rinnovo (art. 3, n. 2), o per la cessazione del regime commissariale (art. 31, n. 5 del Regolamento Nazionale) e in ogni caso di concomitanza con il precedente paragrafo 2, i lavori dell'Assemblea sono aperti dal Presidente o Commissario straordinario della Sezione o dal Presidente della</p>	
--	--	--	--

	<p>Delegazione, uscenti. Questi, dopo aver controllato che i Soci intervenuti sono in regola con il tesseramento per l'anno in corso ed hanno diritto di voto, invita i Soci presenti ad eleggere, scelto fra di essi, il Presidente che dovrà dirigere i lavori dell'Assemblea che, comunque, non può essere scelto tra i candidati ad assumere cariche sociali, di cui al precedente art. 25, n. 7, primo comma o loro parenti o affini, entro il quarto grado.</p> <p>4. Nei casi di cui al precedente punto 3, il Presidente eletto nomina un segretario per la redazione del verbale della seduta e due o quattro scrutatori secondo il numero dei votanti, per i quali valgono le stesse preclusioni indicate al precedente comma per il Presidente dell'Assemblea, dopo di che dà la parola al Dirigente uscente perché svolga la propria relazione sull'attività della struttura periferica e sul consuntivo della gestione, chiusa al 31 dicembre dell'anno precedente, di cui deve presentare il relativo bilancio, salvo che non sia stato precedentemente discusso e approvato, e il prospetto dei dati contabili della gestione dell'anno in corso, fino alla data dell'Assemblea, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>Successivamente, secondo gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea dirige la discussione, fissa le modalità per le operazioni di voto, apre le operazioni di voto, vigila sullo spoglio delle schede effettuato dagli scrutatori e procede alla proclamazione dei risultati.</p> <p>In caso di parità di voti fra due candidati che, nella graduatoria degli eletti, concorrono alla copertura dell'ultimo posto del rispettivo organo collegiale, risulta eletto il socio che abbia maggiore anzianità di associazione alla Lega Navale.</p> <p>A parità di anzianità, si procede mediante sorteggio in sede di proclamazione dei risultati delle votazioni.</p>	
--	---	--

5. In merito alle operazioni di voto per l'elezione dei membri degli Organi collegiali della Sezione, valgono le seguenti norme:
a) al Presidente dell'Assemblea devono essere forniti i mezzi opportuni per lo svolgimento delle elezioni.

Nella sala deve essere disposta un'urna (cassetta convenientemente sigillata con finestratura) per raccogliere le schede di votazione. Il Presidente dell'Assemblea verifica i sigilli dell'urna e, insieme con gli scrutatori, organizza e sorveglia la votazione, provvedendo all'identificazione degli elettori. I votanti, prima della votazione, devono apporre la firma, in corrispondenza del loro nome, sull'apposito elenco dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea deve porre ogni cura per mantenere la segretezza del voto. Le operazioni elettorali devono essere, in ogni caso, protratte ed esaurite fino all'orario indicato nella comunicazione di invito a partecipare all'Assemblea, di cui al precedente art. 8, n. 5, fermo restando che i Soci presenti in aula a detta ora, hanno titolo ad espletare il diritto di voto. Uguale attenzione deve essere posta da parte del Presidente dell'Assemblea per impedire manomissioni fino a che non sia espletato lo scrutinio.

Lo scrutinio deve avvenire in luogo appartato sotto la sorveglianza dello stesso Presidente, il quale deve accertarsi che gli scrutatori controllino il numero e la validità delle schede votate ed effettuino uno scrupoloso conteggio dei voti ottenuti da ciascun nominativo, in modo da evitare qualsiasi errore.

Nel caso in cui le operazioni di spoglio non possano essere compiute in continuazione, il Presidente dell'Assemblea provvede, nel corso delle interruzioni, a conservare, sotto la sua responsabilità, l'urna, sigillandone

		<p>anche la finestratura e a dare disposizioni per il completamento delle operazioni sospese. I sigilli dell'urna devono recare le firme del Presidente e degli scrutatori.</p> <p>Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea deve consegnare al Titolare della struttura periferica, in pacco sigillato con firma sua e degli scrutatori, le schede, le deleghe e tutto il materiale della votazione. Il pacco come sopra sigillato viene successivamente consegnato dal Titolare uscente al neo Presidente della Sezione, eletto dal nuovo Consiglio Direttivo, perché sia conservato presso la Sezione per un mese dalla data di proclamazione dei risultati delle votazioni, per rispondere ad eventuali contestazioni.</p> <p>Trascorso il suddetto termine non è più ammesso alcun reclamo;</p> <p>b) i risultati dello scrutinio debbono essere riportati in apposito verbale, da conservarsi nella raccolta della Sezione; in detto verbale debbono essere elencati, in liste distinte, tutti i nominativi dei Soci che hanno riportato voti, rispettivamente per il Consiglio Direttivo di Sezione, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri, con accanto il numero dei voti da ciascuno di essi raccolti. I primi eletti di ciascuna lista, nel numero corrispondente alla composizione dell'Organo collegiale, entrano a far parte del Consiglio Direttivo, come Consiglieri, e dei due Collegi, come Revisori dei Conti e Probiviri effettivi; i quarti votati nelle liste di questi ultimi Collegi assumono la carica di supplenti;</p> <p>c) i risultati delle votazioni devono essere comunicati ai Soci e personalmente agli eletti al più presto possibile nella maniera ritenuta più opportuna; con i nuovi eletti il Presidente dell'Assemblea deve prendere accordi per il loro primo insediamento nei rispettivi Organi collegiali rinnovati;</p>	
--	--	--	--

	<p>d) in caso di non accettazione dell'incarico da parte di uno o più eletti, subentrano automaticamente nell'ordine i primi esclusi delle rispettive liste di incarico;</p> <p>e) ove non sia possibile formare il nuovo Consiglio Direttivo di Sezione o il Collegio dei Revisori dei Conti per rinunce o mancanza di eletti nel numero necessario, le votazioni sono annullate. In tal caso, gli Organi collegiali uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione per un periodo massimo di 45 giorni, decorrenti dalla data di annullamento delle votazioni svolte, entro il quale il Presidente della Sezione dovrà convocare una nuova Assemblea per ripetere le elezioni;</p> <p>f) ove non sia possibile costituire il Collegio dei Probiviri, il nuovo Presidente della Sezione indirà nuove elezioni parziali, con le modalità indicate dal Regolamento Nazionale;</p> <p>g) copia del verbale dell'Assemblea nella quale sono state svolte le elezioni, con l'elenco dei Soci che hanno riportato voti nelle tre liste, deve essere trasmessa entro e non oltre 30 giorni alla Presidenza Nazionale, unitamente al verbale di insediamento dei nuovi Organi collegiali di Sezione, per la convalida delle procedure seguite, dandone conoscenza al Delegato Regionale. All'atto della convalida, la Presidenza Nazionale trasmette al Presidente eletto un attestato di nomina, da servire, unitamente alla tessera sociale, per i rapporti con le Autorità locali. Al termine del suo mandato o in caso di decadenza dalla carica, l'attestato deve essere restituito alla Presidenza Nazionale;</p> <p>h) nelle more della convalida, i nuovi Organi Collegiali, salvo diversa disposizione della Presidenza Nazionale, iniziano i lavori di rispettiva competenza limitatamente all'ordinaria amministrazione.</p>	
--	---	--

		<p>Art. 5) Scioglimento della Sezione In caso di scioglimento della Sezione, l'attivo patrimoniale netto risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso la Presidenza Nazionale, a credito di un conto intestato alla struttura periferica disciolta, per l'eventualità della sua ricostituzione. Allo scadere del predetto termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della Lega Navale Italiana.</p>	
		<p>Art. 6) Presidente di Sezione 1. Il Presidente della Sezione ha le seguenti attribuzioni:</p> <p>a) dirige la gestione della struttura periferica di cui ha la rappresentanza legale anche in giudizio;</p> <p>b) mantiene i contatti con i Soci onde interessarli alla vita della Sezione e del Sodalizio ed ottenere una efficace e concorde collaborazione;</p> <p>c) mantiene i contatti con i Direttori e i Presidi degli istituti di istruzione, attraverso i Delegati scolastici L.N.I., onde assicurare, mediante una opportuna azione di propaganda, la partecipazione degli studenti o di una parte di essi alle manifestazioni organizzate dalla Sezione;</p> <p>d) mantiene i contatti con le Autorità locali, civili e militari, per un più efficace inserimento della Sezione nella vita pubblica della propria residenza;</p> <p>e) mantiene i contatti con la Presidenza Nazionale, informandola delle questioni di maggior rilievo, domandando istruzioni in quei casi in cui la guida del Regolamento può sembrare insufficiente, richiedendo l'interessamento e l'appoggio nelle relazioni con le Amministrazioni dello Stato o altri Enti pubblici; rappresenta la necessità di contributi finanziari per lo sviluppo delle proprie attività istituzionali e la informa dei programmi da svolgere;</p> <p>f) mantiene i contatti con il Delegato regionale, al quale fornisce la propria collaborazione come prescritto al</p>	

		<p>precedente art. 19, n. 9;</p> <p>g) amministra e gestisce i fondi della Sezione secondo le norme contenute nel Regolamento Nazionale, per il conseguimento delle finalità statutarie; ordina le spese nel limite di somma assegnato per ciascun titolo dal bilancio di previsione e sottopone alla verifica dei Revisori dei Conti i bilanci annuali prima dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo di Sezione e dell'Assemblea dei Soci e quindi li trasmette alla Presidenza Nazionale;</p> <p>h) trasmette alla Presidenza Nazionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente, al fine di dare un quadro succinto e globale della propria produttività nell'ambito degli scopi statutarie;</p> <p>i) vigila sull'andamento dei Gruppi sportivi e degli altri settori affidati ai Consiglieri;</p> <p>l) dirime, come titolare dell'azione disciplinare, le eventuali controversie che possono sorgere in seno alla Sezione, fra Soci e con i Soci, agendo con equità e spirito pacificatore, nell'osservanza dei principi etici, sanciti dallo Statuto e dal presente Regolamento, di solidarietà fra i Soci e di attaccamento al Sodalizio, prima di prendere o proporre provvedimenti amministrativi o disciplinari ai sensi del precedente art. 8;</p> <p>m) organizza servizi di segreteria e di cassa che tengano aggiornati i propri registri, tra cui obbligatori: il Libro dei Soci, il Registro di Cassa, l'inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, il Libro degli esperti velisti della L.N.I. e la Raccolta cronologica dei verbali della Sezione (verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, dei passaggi di consegne, ecc.).</p> <p>2. In caso di inadempienza dei prescritti doveri di cui al precedente paragrafo 1, il Presidente Nazionale contesta al Presidente di Sezione le inadempienze accertate e gli fissa un termine per</p>	
--	--	---	--

		<p>presentare le proprie giustificazioni a discarico.</p> <p>Il Presidente Nazionale, valutate le argomentazioni addotte, sentito il parere del Delegato Regionale, può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza dalla carica di Presidente e di Consigliere.</p> <p>In attesa che si svolga l'istruttoria di cui sopra, il Presidente Nazionale ha facoltà di sospendere preventivamente dalla carica il Presidente della struttura periferica che si renda responsabile delle suddette inadempienze.</p> <p>Il Presidente di Sezione al quale viene inflitto il provvedimento di decadenza dalla carica, non può essere rieletto agli organi collegiali della Sezione per il periodo di un triennio.</p> <p>Ove le inadempienze contestate costituiscano violazioni al Regolamento, passibili di provvedimento disciplinare, il Presidente Nazionale dispone l'attivazione della procedura disciplinare ai sensi del precedente articolo 8 punto 8.</p> <p>3. Il Presidente della Sezione, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.</p> <p>Nelle sedute del Consiglio Direttivo di Sezione, in caso di parità di voti, prevale la parte cui è andato il voto del Presidente.</p>	
		<p>Art. 7) Consiglio Direttivo di Sezione</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo di Sezione, nella seduta di insediamento, è presieduto dal Consigliere neo eletto più anziano di età, il quale nomina tra i Consiglieri presenti il segretario della riunione per la stesura del relativo verbale ed invita il Consiglio stesso ad eleggere, al suo interno, il Presidente della Sezione e il Vicepresidente. Il Presidente della Sezione neo eletto assume la presidenza del Consiglio Direttivo, svolge la sua relazione programmatica e propone al Consiglio stesso la distribuzione delle altre cariche tra i Consiglieri.</p> <p>Sono obbligatorie le seguenti cariche: Segretario, Tesoriere e, in caso in cui</p>	<p>Art. 7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; esso è composto da un numero di membri variabile da tre a nove consiglieri secondo le esigenze della Sezione, elevabili a undici in quelle con più di mille Soci.</p> <p>Esso elegge nel suo seno il Presidente della Sezione e distribuisce le altre cariche fra i Consiglieri con le modalità previste dal Regolamento.</p> <p>Il Consiglio Direttivo coadiuva il Presidente nella direzione della Sezione e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dal regolamento. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per le deliberazioni</p>

		<p>esistano uno o più Gruppi sportivi, Consigliere allo sport. Non sono ammessi abbinamenti dei predetti incarichi obbligatori, ivi compresi quelli di Presidente e Vicepresidente.</p> <p>Le altre cariche, eventualmente abbinabili fra loro, che si ritengono necessarie per la vita della Sezione sono, in ordine di precedenza: Consigliere alla propaganda marinara nelle scuole, Consigliere alle attività promozionali, Consigliere alle attività culturali, Consigliere alla tutela ecologica dell'ambiente.</p> <p>Se gli iscritti alla Sezione superano la quota di 1000 Soci possono essere nominati due Vicepresidenti.</p> <p>2. Le sedute del Consiglio Direttivo di Sezione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio. Qualora non sia raggiunto il predetto quorum, la seduta va convocata; per la sua validità vigono gli stessi criteri.</p> <p>In apertura dei lavori, il Presidente, verificata la validità della seduta, dà lettura degli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono prese a maggioranza di voti dei presenti, con la procedura dell'appello nominale. In caso di parità nei voti è determinante il voto del Presidente.</p> <p>Il Consiglio Direttivo di Sezione è convocato dal Presidente della Sezione, direttamente o su richiesta di almeno due Consiglieri, e svolge i seguenti compiti:</p> <p>a) discute i bilanci annuali della Sezione presentati dal Presidente, prende visione delle rispettive relazioni dei Revisori dei Conti, e dà il proprio benestare perché siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;</p> <p>b) coadiuva il Presidente nell'azione direttiva della Sezione secondo il programma approvato dall'Assemblea dei</p>	<p>prese collegialmente sulla gestione della Sezione.</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.</p> <p>Art. 10 Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori contabili o dei Probiviri, si provvede alla loro sostituzione con Soci che, in ciascuna lista, abbiano riportato nelle ultime elezioni un numero di voti immediatamente inferiore.</p> <p>Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo di Sezione si procede a nuove elezioni.</p>
--	--	---	---

		<p>Soci, promuovendo manifestazioni culturali, sportive, turistiche e ricreative per incrementare la diffusione e la conoscenza della Lega Navale Italiana e procurarle il maggior numero di aderenti. Particolare sollecitudine deve essere posta per lo sviluppo delle attività maggiormente attinenti agli scopi dell'Associazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none">- conferenze e proiezioni di documentari su argomenti navali e marinari, particolarmente rivolte all'ambiente scolastico locale;- visite guidate a unità navali, a impianti marittimi, cantieri, mostre e musei navali per i Soci e per gli studenti;- corsi di avviamento alle attività nautiche (vela, canottaggio, canoa, nuoto, motonautica, pesca sportiva e attività subacquee, tavole a vela, ecc.) e organizzazione di gare e regate;- scuole di modellismo navale e organizzazione delle relative mostre; <p>c) elabora prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, eventuali progetti di trasformazione o potenziamento delle strutture sociali e i relativi piani finanziari per il reperimento dei fondi necessari;</p> <p>d) discute gli argomenti che sono all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci fornendo al proprio rappresentante suggerimenti per un eventuale intervento ;</p> <p>e) elegge, fra i Consiglieri, ai sensi del precedente art. 15, n. 2, il Consigliere Nazionale e l'eventuale suo sostituto in caso di impedimento, a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;</p> <p>f) elabora il regolamento interno della Sezione, fissando i criteri di frequenza della sede sociale e nautica, disciplinando compiutamente la vita interna della struttura periferica, l'uso delle attrezzature sociali e nautiche, la concessione a rotazione degli ormeggi, la fruizione dei vari servizi,</p>	
--	--	--	--

		<p>l'ammissione degli ospiti, ecc. da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, per trasmetterlo poi alla Presidenza Nazionale per l'esame e la ratifica;</p> <p>g) determina, in relazione al bilancio preventivo, la base dell'ammontare delle quote sociali supplementari, di cui all'art. 6, n. 4, dovute dai Soci che frequentano la sede sociale o nautica e usufruiscono dei relativi servizi;</p> <p>h) determina l'accettazione o meno delle domande di iscrizione di nuovi Soci, secondo le modalità di cui al art. 5 del Regolamento Nazionale;</p> <p>i) verifica la legittimità della richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, presentata da almeno un decimo dei Soci ordinari maggiorenni e assimilati iscritti alla Sezione e ne determina l'accettazione o meno ai sensi del precedente art. 25, n. 3.</p> <p>3. I membri del Consiglio Direttivo di Sezione sono solidalmente responsabili delle deliberazioni prese collegialmente, salvo che non abbiano fatto verbalizzare il proprio dissenso, dandone conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti se la delibera concerne questioni di carattere amministrativo. Essi sono singolarmente responsabili del buon andamento del settore cui sono preposti. Il Consigliere che per tre volte consecutive non interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione, ufficialmente convocate dal Presidente, decade dalla carica sociale con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente della Sezione, ed è sostituito con le norme di cui al successivo paragrafo 6. Nel caso in cui un consigliere non assolva con la dovuta diligenza l'incarico affidatogli e liberamente assunto in seno alla Sezione,</p>	
--	--	--	--

può essere sostituito nell'incarico da un altro Consigliere con provvedimento del Consiglio Direttivo della Sezione, su proposta del Presidente.

4. L'attività di ogni settore dell'organizzazione interna della Sezione affidato a un Consigliere, deve essere armonicamente inserita in quella generale della struttura periferica di cui detto settore è parte integrante e vitale per il conseguimento delle finalità statutarie. E' vietata la costituzione di amministrazioni separate o autonome dei vari settori; essi dipendono tutti dalla gestione amministrativa centrale della struttura periferica.

5. E' assolutamente vietato ai membri dei Consigli Direttivi di Sezione e ai loro familiari di svolgere, nell'ambito della Sezione, attività lucrative di qualsiasi natura, salvo che trattisi di compensi a istruttori o aiuto istruttori delle varie discipline nautiche fissati dalle Federazioni sportive del C.O.N.I..

6. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di Sezione nel corso del triennio debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri che cessano dalla carica, la sua nuova composizione, con la ripartizione delle cariche, è attuata con le norme di cui all' art. 26, n. 5 d) del Regolamento Nazionale.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 29, secondo comma dello Statuto, ove non sia possibile ricostituire il Consiglio Direttivo per mancanza di Soci che, per tale carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei Soci per indire elezioni parziali intese a reintegrare l'Organo direttivo.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo di

		<p>Sezione devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nel quale devono essere riportate le singole votazioni dei Consiglieri sugli argomenti messi in discussione. Il verbale della riunione deve essere redatto seduta stante e approvato dal Consiglio per attestarne la conformità allo svolgimento dei lavori, riportando in calce la formula "Letto, confermato e sottoscritto". Ove ciò non sia possibile per giustificati motivi, il verbale stesso deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio come primo atto della seduta successiva.</p> <p>Copia del verbale della riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo di Sezione, contenente l'elezione del Presidente e la distribuzione delle altre cariche fra i Consiglieri eletti, o copia del verbale della riunione nella quale si procede a modifiche nella composizione del Consiglio per sostituzione di Consiglieri dimissionari o altro, deve essere trasmessa al più presto, per la ratifica, alla Presidenza Nazionale, dandone conoscenza al Delegato regionale.</p> <p>Tutti i verbali del Consiglio Direttivo di Sezione devono essere raccolti in apposito registro debitamente numerato e parafatto in ogni pagina dal Presidente o da un Consigliere da lui delegato.</p> <p>Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di Sezione, aventi carattere generale, deve essere data conoscenza a tutti i Soci nel modo ritenuto più opportuno.</p>	
		<p>Art. 8) Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo collegiale di controllo della Sezione, il quale svolge in piena autonomia il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, esercitando le proprie funzioni di sindacato sulla gestione finanziaria, contabile e patrimoniale.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente il quale</p>	<p>Art.8 Il Collegio dei Revisori contabili esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione, con le modalità stabilite dal regolamento, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.</p> <p>In caso di richiesta della personalità giuridica privata da parte della Sezione, i revisori contabili dovranno essere iscritti nell'Albo dei revisori contabili o essere abilitati a tale carica.</p>

convoca, di volta in volta, gli altri componenti per l'espletamento dei compiti che si concretizzano, analogicamente, in quelli elencati nel precedente art. 16, n. 2. Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che il precedente art. 11, n. 5 indica per i membri del Consiglio Direttivo di Sezione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti che per tre volte consecutive non intervengono alle riunioni del Collegio stesso o non assolvono le mansioni individuali loro affidate, decadono dalla carica con provvedimento del Presidente Nazionale, sentito il Delegato regionale, su segnalazione del Presidente della Sezione, e sono sostituiti con le norme di cui al successivo paragrafo 5.

3. Per il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione vigono le norme dell'art. 16, nn. 3 e 4 del Regolamento Nazionale. Le relazioni dei Revisori dei Conti sono presentate al Consiglio Direttivo di Sezione e all'Assemblea dei Soci in sede di approvazione dei bilanci annuali.

Nel caso in cui sia presentata una relazione di minoranza, il giudizio definitivo sulla gestione amministrativa della Sezione spetta all'Assemblea dei Soci. Di tale particolare circostanza e dei successivi sviluppi deve essere tenuto informato il Delegato regionale.

4. I Revisori dei Conti possono partecipare a qualunque seduta del Consiglio Direttivo di Sezione, senza diritto di voto, ma ne hanno l'obbligo quando all'ordine del giorno sono contemplate questioni finanziarie, contabili, patrimoniali e di bilancio. Essi possono altresì partecipare all'Assemblea dei Soci, con l'obbligo di astenersi dal voto, quando si tratti di materia di loro competenza.

5. Nel caso in cui il Collegio dei Revisori dei Conti debba essere parzialmente rinnovato per la sostituzione di membri comunque cessati dalla carica, si provvede con le norme di cui all'art. 29, primo comma, dello Statuto.

		<p>Ove non sia possibile ricostituire il Collegio dei Revisori dei Conti per mancanza di Soci che, per tale carica, abbiano riportato voti nelle ultime elezioni, il Presidente della Sezione convoca l'Assemblea dei Soci per indire nuove elezioni parziali intese a reintegrare detto Organo collegiale.</p> <p>Nei casi suddetti, la nuova composizione del Collegio dei Revisori dei Conti della Sezione deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale, per la relativa convalida, e al Delegato regionale. Il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti esplica le sue funzioni di sindacato fino alla scadenza del mandato triennale del Consiglio Direttivo di Sezione in carica.</p> <p>6. Nel caso di dimissioni dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente del Collegio stesso deve trasmettere una relazione sulla decisione presa al Presidente Nazionale, il quale, esaminati i motivi che hanno dato origine al provvedimento, sentito il Delegato regionale e il Collegio dei Revisori dei Conti della Presidenza Nazionale, dispone o la convocazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione per le nuove elezioni di tutti gli Organi collegiali o la nomina di un Commissario straordinario.</p> <p>Nel caso in cui le dimissioni dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti risultino, dalla relazione del Presidente del Collegio, non dovute a cause riferibili alla gestione amministrativa della Sezione, il Presidente della Sezione, ove non sia possibile sostituirli con Soci che, nella lista, abbiano riportato voti alle ultime elezioni, sentito il parere del Delegato regionale, richiede alla Presidenza Nazionale l'autorizzazione a indire nuove elezioni parziali per la ricostituzione del Collegio.</p> <p>7. I Revisori dei Conti sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.</p>	
		Art. 9) Collegio dei Probiviri di Sezione	Il Collegio dei Probiviri, nei limiti e con le

	<p>1. Il Collegio dei Probiviri è l'Organo disciplinare della Sezione, il quale svolge il mandato conferitogli dall'Assemblea dei Soci, in piena autonomia, con le più ampie facoltà inquirenti, su:</p> <p>a) le controversie fra Soci della Sezione o fra Soci e la dirigenza della Sezione, che rivestano carattere di particolare gravità che esorbitino dalla competenza del Titolare della Sezione;</p> <p>b) i ricorsi dei Soci avverso i provvedimenti amministrativi presi dal Titolare della Sezione, ai sensi del precedente art. 8, n. 3, avanzati entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento;</p> <p>c) le azioni ed i comportamenti dei Soci, ritenuti passibili di azione disciplinare, di cui all' art. 8 del Regolamento Nazionale.</p> <p>2. Il Collegio dei Probiviri, nella seduta di insediamento, dopo le elezioni, nomina il proprio Presidente. Per tutti i membri valgono gli stessi divieti che l' art. 28, n. 5 del Regolamento Nazionale indica per i membri del Consiglio Direttivo di Sezione. I membri che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Collegio dei Probiviri possono essere dichiarati decaduti dalla carica con provvedimento del Consiglio Direttivo di Sezione, su proposta del Presidente, e sono sostituiti con le norme di cui al successivo n. 9.</p> <p>3. Il Presidente del Collegio riceve dal Titolare della struttura gli atti dell'inchiesta preliminare sulla vertenza da giudicare fissa la data e il luogo delle riunioni; queste, per esser valide, devono contare sulla presenza di tutti i membri. Il procedimento deve concludersi e la decisione dev'essere assunta entro 60 giorni dalla data di ricezione degli atti dell'inchiesta preliminare, salvo accertati legittimi impedimenti. Per le procedure da seguire, vigono le norme e gli obblighi di cui all' art. 17, n. 5 del Regolamento Nazionale.</p> <p>4. Le decisioni ed i provvedimenti che possono essere adottati dal Collegio dei</p>	<p>modalità stabilite dal regolamento, decide sulle controversie tra gli organi della Sezione e i Soci e fra singoli Soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione della vertenza. Avverso le decisioni del Collegio dei Probiviri può essere opposto appello con le modalità stabilite dal regolamento. Il Collegio dei Revisori contabili ed il Collegio dei Probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi ed un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.</p>
--	---	---

Probiviri di Sezione, sono indicati nell' art. 8, n. 6 del Regolamento Nazionale..
Gli stessi sono comunicati al Titolare della Struttura per l'eventuale successivo corso degli atti procedurali e per la notifica del provvedimento all'interessato.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri di Sezione possono essere impugnate sia dal Titolare della struttura periferica che dal Socio nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti, rispettivamente, dalla comunicazione e dalla notifica del provvedimento stesso. In mancanza i provvedimenti diventano esecutivi.
L'impugnazione si propone con ricorso al Collegio dei Probiviri della Presidenza Nazionale tramite il Titolare della Struttura.
5. Il Titolare della Struttura, ricevuto il ricorso, lo invia al più presto con le proprie deduzioni ed osservazioni alla Presidenza Nazionale per l'ulteriore corso del procedimento d'appello. Unitamente al ricorso deve essere trasmesso, in copia, il fascicolo relativo al procedimento disciplinare svolto presso la Struttura Periferica, dall'inchiesta preliminare al deliberato del Collegio dei Probiviri di Sezione o del Delegato Regionale.
6. In armonia con il disposto dell' art. 26, n. 1, lett. a),del Regolamento Nazionale il Collegio dei Probiviri esplica le sue funzioni fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica; tuttavia, nel caso in cui presso di esso siano pendenti giudizi disciplinari, il Collegio stesso resta in carica fino al termine del procedimento.
7. Qualora il Collegio dei Probiviri di Sezione debba essere parzialmente rinnovato, per la sostituzione di membri comunque cessati dalla carica, si provvede con le norme di cui all'art. 29, primo comma, dello Statuto.
Nel caso in cui ciò non sia possibile per mancanza di Soci che, per tale carica, nelle ultime elezioni abbiano riportati voti, il Presidente della Sezione indice elezioni parziali per la reintegrazione del Collegio.

		<p>Dette elezioni, ove non sussistano motivi di urgenza, possono essere rimandate alla prima successiva assemblea dei Soci. In ogni caso, la nuova composizione del Collegio dei Probiviri deve essere comunicata alla Presidenza Nazionale, per la relativa convalida, e al Delegato regionale.</p> <p>8. Eventuali giudizi pendenti nelle circostanze di cui al paragrafo precedente dovranno essere ripresi in esame dal Collegio dei Probiviri nella sua nuova composizione, ai sensi dell' art. 17, n. 4, secondo comma del Regolamento Nazionale.</p>	
		<p>Art. 10) Consigliere delegato alla Segreteria</p> <p>Il Consigliere delegato alla segreteria gestisce tutti i servizi di segreteria per i Soci, avvalendosi del personale dipendente e di due coadiutori, la cui nomina è sottoposta alla ratifica del C.d.S., di cui uno con l'incarico di Maestro di Casa, e di collaboratori soci che prestano servizio volontario e, per quanto di sua competenza, è responsabile del loro operato.</p> <p>Il Consigliere delegato alla segreteria fissa gli orari di apertura al pubblico. Tiene la raccolta dei Verbali della Sezione, che lui stesso stilerà, delle Circolari della P.N. e il protocollo della posta in arrivo e in partenza. Tiene un registro ove sono annotate le presenze in sede dei Soci con cariche elettive. Cura l'istituzione di uno schedario dei Soci della Sezione, un registro dei Soci diportisti dove annotare tutte le imbarcazioni dei Soci riportandovi i dati identificativi e tecnici con l'indicazione dettagliata dei Soci e degli eventuali comproprietari-Soci. Cura, inoltre, il registro degli ospiti e assicura il costante aggiornamento di tutti i citati registri.</p>	
		<p>Art. 11) Tesoriere</p> <p>Il Consigliere Tesoriere, avvalendosi dei servizi di segreteria, e di due coadiutori la cui nomina è ratificata dal C.d.S., organizza un servizio di cassa e la tenuta</p>	

		<p>del Registro di Cassa. Tiene l'inventario dei beni patrimoniali mobili ed immobili, provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre alla valutazione del Collegio dei Revisori dei Conti, previa approvazione del C.d.S. e custodisce i valori della Sezione nonché i blocchetti degli assegni dei conti correnti, i libretti di risparmio e le carte di credito. E' responsabile per quanto di propria competenza dell'operato di eventuali collaboratori o personale dipendente della Segreteria.</p>	
		<p>Art. 12) Consigliere allo Sport Il Consigliere allo Sport coordina e controlla, secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, le attività dei Gruppi Sportivi avvalendosi della collaborazione dei Direttori Tecnici e relativi Coadiutori nel numero massimo di 6, la cui nomina, formulata dal gruppo sportivo, deve essere approvata dal C.d.S.. E' responsabile alla pari dei Direttori Sportivi dell'organizzazione delle attività sportive da effettuarsi secondo le norme delle Federazioni Sportive del C O N I. E' responsabile per l'attività didattica delle scuole di avviamento agli sport nautici che devono sempre essere svolte secondo le disposizioni di legge in vigore e del Regolamento dei GG SS L.N.I.. E' infine responsabile per le attività sportive sia a carattere amatoriale sia agonistico, organizzate dalla Sezione. Tiene inoltre aggiornato il Registro degli Esperti Velisti, cura le iscrizioni delle unità da diporto sia di proprietà della Sezione che dei Soci nel Registro del Naviglio L.N.I e le relazioni epistolari con le federazioni Sportive a cui si è affiliati, coadiuvato da eventuali Soci collaboratori volontari.</p>	
		<p>Art. 13) Consigliere delegato alla Base Nautica Il Consigliere delegato alla Base Nautica , secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, è responsabile della stessa e della gestione amministrativa</p>	

		<p>delle imbarcazioni di proprietà della Sezione. E' responsabile dell'operato del personale addetto.</p> <p>A tale scopo può affidare ad un socio l'incarico di Nostromo, nomina ratificata dal C.d.S., ed utilizzare soci, con la funzione di coadiutori, in numero massimo di quattro, la cui nomina viene ratificata dal C.d.S.. come collaboratori volontari per assicurare la necessaria vigilanza della Base Nautica. A fronte di particolari esigenze, come il presidio della Base Nautica in orario diurno o notturno, il Consigliere delegato e/o il Nostromo possono servirsi della collaborazione volontaria di soci.</p> <p>Il Consigliere delegato alle basi nautiche emana un'apposita normativa per la gestione delle basi nautiche, che, approvata dal C.d.S. , rappresenta parte integrante del presente regolamento interno. Il Delegato di banchina è tenuto, inoltre, a garantire la sua costante reperibilità e/o quella dei suoi collaboratori, anche in orari notturni.</p> <p>E' tenuto ad effettuare visite non episodiche alla base nautica. Nei giorni e nelle ore di maggiore affluenza, il Delegato di banchina, e/o il Nostromo, dovranno assicurare una costante presenza in banchina.</p> <p>Nell'apposita bacheca saranno indicati i numeri telefonici sia del Delegato di banchina, del Nostromo e dei Coadiutori.</p>	
		<p>Art. 14) Consigliere Delegato Scolastico</p> <p>Il Consigliere Delegato Scolastico è responsabile, secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, per l'attività di propaganda marinara nelle scuole. A tal fine opera di concerto con i Delegati Scolastici, il Consigliere allo Sport e i Direttori Tecnici e può servirsi della collaborazione volontaria di uno o più soci, in numero massimo di sei, con la funzione di coadiutori la cui nomina viene ratificata dal C.d.S.</p>	
		<p>Art. 15) Consigliere delegato Propaganda e Comunicazione</p> <p>Il Consigliere delegato alla propaganda e alla comunicazione è responsabile,</p>	

		<p>secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, delle attività promozionali verso il territorio connesse alle finalità istituzionali della Sezione.</p> <p>Il Consigliere delegato alla propaganda e alla comunicazione cura il sito Internet www.lnipozzuoli.it il cui costante aggiornamento è indispensabile anche ad assicurare una completa informativa ai soci ed al territorio sulle attività ed iniziative della Sezione e dei suoi Gruppi Sportivi. A tale scopo può servirsi della collaborazione di soci con la qualifica di coadiutori , in numero massimo di due, la cui nomina viene ratificata dal C.d.S.</p> <p>Il Consigliere delegato alla propaganda e alla comunicazione, organizza e promuove , su indicazione del C.d.S. e del Presidente della Sezione, la raccolta di fondi, attraverso la sponsorizzazione di eventi e/o la elargizione di contributi economici, da parte di Enti pubblici e privati per finanziare lo svolgimento delle attività statutarie. A tale scopo può servirsi della collaborazione di un coadiutore, la cui nomina è approvata dal C.d.S. e della collaborazione di soci volontari.</p>	
		<p>Art. 16) Consigliere delegato all'Ecologia Il Consigliere delegato all'ecologia, su indicazione del C.d.S. e del Presidente della Sezione, cura , in rapporto con il territorio ed in particolare con gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, le iniziative e le attività della Sezione finalizzate alla tutela dell'ambiente marino ed alla conservazione dell'ecosistema costiero.</p>	
		<p>Art. 17) Consigliere alle attività culturali Il Consigliere delegato alle attività culturali, su indicazione del C.d.S. e del Presidente della Sezione, promuove , in rapporto con il territorio ed in particolare con gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche, le attività della sezione per diffondere in particolare per i giovani l'amore per il mare e le tradizioni marinare. Il Consigliere delegato alle attività culturali coordina le attività redazionali del periodico gratuito della</p>	

		<p>sezione "La Martagana" la cui responsabilità editoriale e legale è affidata ad un direttore responsabile con la qualifica di giornalista professionista o pubblicista coadiuvato da un comitato di redazione composto da soci collaboratori volontari con la funzione di coadiutori, in numero massimo di sei, la cui nomina è sottoposta alla ratifica del C.d.S..</p>	
		<p>Art. 18) Gruppi sportivi 1. Possono far parte di ciascun Gruppo sportivo i Soci della Lega Navale regolarmente iscritti presso la struttura periferica. I soci del Gruppo sportivo si dividono in: a) soci sportivi: sono i soci ordinari e familiari di età superiore ai 18 anni che intendono praticare gli sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali organizzate dalle Federazioni sportive del CONI e dalla struttura periferica; b) soci diportisti: sono i soci ordinari e familiari che intendono praticare gli sport nautici per diporto, partecipando anche a regate sociali organizzate dalla struttura periferica; c) soci juniores: sono i soci ordinari e familiari di età compresa fra i 14 anni compiuti e i 18 anni che intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, sia in campo agonistico in nome della Lega Navale. d) soci cadetti: sono i soci familiari di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 anni che intendono addestrarsi nell'attività sportiva e frequentano effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici organizzati dalla struttura periferica. 2. I soci studenti della Lega Navale, i quali per regolamento non fanno parte della struttura periferica, possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i Capi d'istituto, a partecipare alle manifestazioni che, per loro natura, sono più adatte ad interessarli. La struttura periferica può consentire che i soci aggregati possano far</p>	

		<p>parte del Gruppo sportivo in una delle suddette categorie, per la frequenza a corsi di avviamento a sport nautici, verso pagamento della quota stabilita per il tesseramento al Gruppo stesso, salvo diversi accordi con i Capi d'Istituto.</p> <p>3. 1 soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al Gruppo sportivo, firmata da chi esercita la potestà dei genitori, nella quale deve essere dato esplicitamente l'assenso a svolgere l'attività sportiva. Tutti i soci del Gruppo sportivo, secondo l'età e il sesso e in relazione allo sport praticato, sono tenuti all'osservanza delle norme per la tutela sanitaria della attività agonistica emanate dal Ministero della Sanità.</p> <p>In ogni caso, l'uso di imbarcazioni, natanti o tavole a vela, ormeggiati o depositati presso la sede nautica, da parte di soci familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, dev'essere autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà (art. 316 C.C.)</p> <p>I soci dei Gruppi sportivi sono muniti di una speciale tessera, fornita dalla struttura periferica, e per essi è istituito un distintivo a guidone. Le quote per il tesseramento al Gruppo sportivo sono stabilite, per ciascuna delle suddette categorie di soci, dal Consiglio Direttivo di Sezione e di esse nessuna percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale.</p>	
		<p>Art. 19) Direttore Tecnico</p> <p>Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori di ciascun Gruppo vengono eletti dai soci del Gruppo stesso, ma la loro nomina deve essere convalidata dal Consiglio Direttivo di Sezione, dal quale essi dipendono tramite il Consigliere agli Sport. Alle elezioni del Direttore Tecnico e dei coadiutori partecipano tutti i Soci del Gruppo sportivo, esclusi i cadetti, senza limitazioni di età e di categoria di appartenenza alla struttura periferica, salvo disposizione diverse del Regolamento interno di ciascun Gruppo sportivo.</p>	

		<p>Il Direttore Tecnico e i coadiutori costituiscono nel loro insieme l'organo tecnico incaricato della formulazione dei programmi operativi del Gruppo e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, della loro esecuzione.</p> <p>2. Il Direttore Tecnico e gli eventuali coadiutori, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. La loro nomina può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo di Sezione nel caso in cui esplicino, direttamente o indirettamente, attività in contrasto con le finalità agonistiche ed educative del Gruppo sportivo o, manifestino inefficienza o irregolarità nel loro operato.</p> <p>3. Il Consigliere agli sport, coadiuvato dal Direttore Tecnico, deve redigere, in conformità alle presenti norme, il regolamento interno di ciascun Gruppo Sportivo, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.</p>	
		<p>Art. 20) Responsabilità Tutti i Consiglieri con deleghe ed i Direttori Tecnici sono responsabili in prima persona per le inosservanze dei compiti loro affidati e l'accettazione della carica implica automaticamente l'assunzione di responsabilità.</p> <p>I soci consiglieri, revisori dei conti e probiviri sono tenuti ad assicurare una presenza non episodica in Sezione, anche al di fuori del tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni istituzionali, al fine di favorire una sempre maggiore integrazione, tra soci e tra soci e dirigenza. Agli stessi, inoltre, viene demandata una funzione di controllo sullo svolgimento della vita sociale nei suoi vari aspetti. In ogni caso eventuali turbative della vita sociale dovranno essere comunicate, anche verbalmente, al consigliere cui la materia è delegata per gli opportuni provvedimenti.</p>	
		<p>Art. 21) Spese di carattere giudiziario Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario che vedono coinvolti Dirigenti, in qualità di legali rappresentanti della</p>	

		<p>Sezione, per fatti od episodi esclusivamente e direttamente collegati alla rappresentatività del Sodalizio sono a totale carico della Sezione anche se i Dirigenti coinvolti non sono più in carica.</p> <p>Qualora il Dirigente di Sezione dovesse essere ritenuto responsabile (sia in sede civile che penale) di quanto addebitatogli, lo stesso dovrà restituire alle sezione le spese anticipate per la detta causale.</p> <p>A garanzia di quanto previsto il Dirigente, al momento della richiesta di fondi per le spese, dovrà presentare una fidejussione di una banca o di compagnia di assicurazione, senza limiti temporali e per un importo doppio di quello richiesto. Detta fidejussione sarà restituita allorché, con sentenza passata in giudicato, il Dirigente verrà dichiarato esente da responsabilità per manifesto dolo.</p>	
		<p>Art. 22) Comunicazioni ai Soci</p> <p>Tutte le comunicazioni di interesse generale, comprese le convocazioni per le Assemblee, vengono, di norma, effettuate con affissione all'albo sociale della Sede e con pubblicazione nel "Sito Internet" della Sezione.</p> <p>Per le comunicazioni di carattere personale e/o amministrative di singoli, con lettera ordinaria o a mezzo e-mail o con fax, come ritenuto più idoneo dallo scrivente.</p> <p>L'utilizzo della Raccomandata AR. è riservato ai soli casi specifici menzionati dal Regolamento.</p>	

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 12

La gestione del patrimonio della Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli è competenza del Consiglio di Sezione, nei limiti del presente Statuto e del Regolamento. Il patrimonio comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti mobiliari, le quote dei Soci vitalizi e le altre disponibilità liquide, secondo la classificazione prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 13

Le rendite patrimoniali, il contributo dello Stato e quelli eventuali di altre amministrazioni o di enti pubblici, le quote associative, i contributi dei soci sostenitori, nonché le entrate comunque derivanti dall'esercizio delle varie attività costituiscono il fondo di esercizio della Sezione per il conseguimento degli scopi statutari, in base al predisposto bilancio di previsione.

L'attività finanziaria e amministrativo contabile, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sono quelli dalla normativa vigente.

DELLE SEDI			
<p>Art.1) Norme Generali Il diritto di frequentare la Sede Sociale e/o le Basi Nautiche e la partecipazione alle attività promosse dalla Sezione spettano esclusivamente ai Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento per l'anno in corso. I componenti del nucleo familiare dei Soci possono frequentare la Sede Sociale e le basi nautiche. I familiari minori di 14 anni potranno frequentare la Sede e le basi nautiche solo se accompagnati da almeno un genitore, o da altro Socio, che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore.</p>		<p>Art. 23) Accesso alle sedi Il diritto di frequentare la Sede Sociale e/o le Basi Nautiche e la partecipazione alle attività promosse dalla sezione spettano esclusivamente ai Soci della L.N.I. in regola con il tesseramento per l'anno in corso. I componenti del nucleo familiare dei Soci possono frequentare la Sede Sociale e le basi nautiche. I familiari minori di 14 anni potranno frequentare la Sede e le basi nautiche solo se accompagnati da almeno un genitore, o da altro Socio, che è tenuto a vigilare responsabilmente sul minore.</p>	
<p>Art.2) Regolamentazione Accesso Ospiti I Soci, facendo uso discreto di tale facoltà, possono invitare nella Sede Sociale in qualità di ospiti, persone di loro conoscenza della cui onorabilità, comportamento ed educazione civile si fanno garanti. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e d'ogni eventuale danno da loro causato. Le eventuali prestazioni di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del Socio invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con il personale preposto ai vari servizi. L'ammissione degli ospiti avverrà nel rispetto dei principi guida sanciti dalla Presidenza Nazionale. La facoltà di invitare fino a 3 ospiti alla volta, nel rispetto delle suddette condizioni, è riservata ai Soci ordinari in regola con il tesseramento ed è subordinata alla firma del registro degli invitati in cui sono annotate data e generalità dei visitatori. I Soci di altre Sezioni periferiche o delle strutture centrali della L.N.I. nonché il personale della Marina Militare in visita occasionale o di servizio, sono considerati ospiti del Presidente.</p>		<p>Art.24) Regolamentazione Accesso Ospiti I Soci, facendo uso discreto di tale facoltà, possono invitare nella Sede Sociale in qualità di ospiti, persone di loro conoscenza della cui onorabilità, comportamento ed educazione civile si fanno garanti. Gli ospiti sono ammessi a frequentare la sede solo se accompagnati dal Socio invitante, il quale è personalmente responsabile del loro comportamento e d'ogni eventuale danno da loro causato. <u>Le eventuali prestazioni di servizi a titolo oneroso sono a totale carico del Socio</u> invitante, unico soggetto autorizzato ad avere rapporti diretti con la Dirigenza o con il personale preposto ai vari servizi. L'ammissione degli ospiti avverrà nel rispetto dei principi guida sanciti dalla Presidenza Nazionale. La facoltà di invitare fino a 3 ospiti alla volta, nel rispetto delle suddette condizioni, è riservata ai Soci ordinari in regola con il tesseramento ed è subordinata alla firma del registro degli invitati in cui sono annotate data e generalità dei visitatori. I Soci di altre Sezioni periferiche o delle strutture centrali della L.N.I. nonché il personale della Marina Militare e della</p>	<p>?</p>

		Guardia Costiera, in visita occasionale o di servizio, sono considerati ospiti del Presidente.	
Art.3) Registro degli Ospiti Il registro degli ospiti è composto di fogli mobili numerati e custoditi presso la segreteria nel rispetto della legge sulla privacy.		Art. 25) Registro degli Ospiti Il registro degli ospiti è composto di fogli mobili numerati e custoditi presso la segreteria nel rispetto della legge sulla privacy.	
Art.4) Ospiti per finalità promozionali In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. in campo marinaro, il Presidente di Sezione o il C.d.S. possono diramare inviti a non soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgative o a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali.		Art. 26) Ospiti per finalità promozionali In adempimento alle finalità promozionali della L.N.I. in campo marinaro, il Presidente di Sezione o il C.d.S. possono diramare inviti a non soci per assistere a conferenze o altre riunioni di carattere culturale o divulgative o a manifestazioni sportive, cerimonie e trattenimenti sociali.	
Art.5) Divieti E' fatto divieto assoluto di utilizzare le Sedi per riunioni o manifestazioni promosse da altri Enti o Sodalizi. Solo in casi eccezionali il C.d.S. . o il Presidente può autorizzare tali riunioni. I Soci non possono invitare nelle Sedi autorità, personalità e Organi di informazione se non preventivamente autorizzati dal Presidente o dal C.d.S. . E' fatto assoluto divieto di svolgere attività politica nei locali delle Sedi.		Art. 27) Divieti E' fatto divieto assoluto di utilizzare le Sedi per riunioni o manifestazioni promosse da altri Enti o Sodalizi. Solo in casi eccezionali il C.d.S. . o il Presidente può autorizzare tali riunioni. I Soci non possono invitare nelle Sedi autorità, personalità e Organi di informazione se non preventivamente autorizzati dal Presidente o dal C.d.S. . E' fatto assoluto divieto di svolgere attività politica nei locali delle Sedi.	
Art.6) Gioco d'azzardo E' fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi gioco che possa anche semplicemente configurarsi come gioco d'azzardo su tutto il comprensorio in concessione alla Sezione.		Art. 28) Gioco d'azzardo E' fatto assoluto divieto di praticare qualsiasi gioco che possa anche semplicemente configurarsi come gioco d'azzardo su tutto il comprensorio in concessione alla Sezione.	
Art.7) Fumo E' fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e nelle sale della sede sociale non provviste del prescritto estrattore.	VERIFICARE LEGGE (M.Quirola)	Art. 20) Fumo E' fatto divieto a chiunque di fumare negli uffici e nelle sale della sede sociale non provviste del prescritto estrattore.	
Art.8) Uso dei beni Sociali Il patrimonio della sezione deve essere trattato con diligenza e cura. Nel caso di affidamento di un bene sociale, da parte della Segreteria, ad un singolo socio (imbarcazioni, windsurf, attrezzature subacquee etc.) questi ne diventa responsabile nei confronti della Sezione e ne risponde personalmente anche in caso		Art. 30) Uso dei beni sociali Il patrimonio della sezione deve essere trattato con diligenza e cura. Nel caso di affidamento di un bene sociale, da parte della Segreteria, ad un singolo socio (imbarcazioni, windsurf, attrezzature subacquee etc.) questi ne diventa responsabile nei confronti della Sezione e ne risponde personalmente anche in caso	

<p>di furto o di danno accidentale. Al momento dell'affidamento il Socio firmerà un verbale di custodia attestante lo stato d'uso del bene in oggetto.</p> <p>Tutto quanto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale (pubblicazioni, riviste, suppellettili ecc.) deve essere trattato con attenzione e, dopo l'uso, riposto con la massima cura nello stesso posto da cui è stato prelevato.</p>		<p>di furto o di danno accidentale. Al momento dell'affidamento il Socio firmerà un verbale di custodia attestante lo stato d'uso del bene in oggetto.</p> <p>Tutto quanto a disposizione dei Soci presso la Sede Sociale (pubblicazioni, riviste, suppellettili ecc.) deve essere trattato con attenzione e, dopo l'uso, riposto con la massima cura nello stesso posto da cui è stato prelevato.</p>	
<p>Art. 9) Danni provocati da Soci o loro ospiti</p> <p>I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere.</p> <p>In caso di contestazione sulla quantificazione del danno, i Soci devono accettare l'arbitrato del Collegio dei Probiviri.</p>		<p>Art. 31) Danni provocati da Soci o loro ospiti</p> <p>I Soci sono tenuti a denunciare spontaneamente ed a rifondere ogni danno arrecato al patrimonio sociale per fatto proprio o di altre persone per le quali sono tenuti a rispondere. In caso di contestazione sulla quantificazione del danno, l'arbitrato del Collegio dei Probiviri è inappellabile.</p>	

DEL TESSERAMENTO E DELLE QUOTE POSTO BARCA

(*) Art. 10) Iscrizione

~~Coloro che desiderano iscriversi alla L.N.I. – Sezione di Pozzuoli devono compilare l'apposito modulo di richiesta corredato di fotografia. I candidati devono essere presentati da due soci con anzianità di almeno 3 anni, i quali risponderanno del comportamento del nuovo iscritto per il primo anno di adesione al sodalizio. I presentatori dovranno farsi carico di illustrare, in modo approfondito, finalità, organizzazione, regolamenti ed attività della Lega Navale, con particolare riferimento a quelli della Sezione di Pozzuoli. In caso di azione disciplinare nei confronti del nuovo socio per infrazioni compiute nel primo anno di iscrizione, i soci presentatori subiranno le stesse eventuali sanzioni e decurtazioni di punteggio a questi inflitte. In caso di richiesta di iscrizione ai sensi delle altre modalità previste dall'art. 5 dello Statuto, al richiedente verranno preventivamente illustrate, da parte di un Dirigente, ovvero da altro socio designato dal Presidente del C.d.S., finalità, organizzazione, regolamenti ed attività della Lega Navale, con particolare riferimento a quelli della Sezione di Pozzuoli. Il modulo di domanda di iscrizione del nuovo socio sarà firmato da chi avrà assolto il compito di cui sopra. Al socio iscritto con questa modalità, ovvero senza presentazione, in caso di infrazioni, compiute nel primo anno di iscrizione, che comportino decurtazione di punteggio, saranno detratti il doppio dei punti previsti per quel tipo di infrazione. Le richieste di iscrizione vengono accettate o respinte dal C.d.S.. Pertanto, fino alla riunione del C.d.S. che approva le nuove iscrizioni, ai candidati non verrà richiesto il versamento della quota annuale. Detto versamento dovrà essere effettuato tassativamente, pena la decadenza della~~

Art. 32) Iscrizione

Coloro che presentano domanda di iscrizione alla L.N.I. – Sezione di Pozzuoli devono compilare l'apposito modulo di richiesta corredato di fotografia. I candidati devono essere presentati da due soci con anzianità di almeno 3 anni, i quali risponderanno del comportamento del nuovo iscritto per il primo anno di adesione al sodalizio. I presentatori dovranno farsi carico di illustrare, in modo approfondito, finalità, organizzazione, regolamenti ed attività della Lega Navale, con particolare riferimento a quelli della Sezione di Pozzuoli. In caso di azione disciplinare nei confronti del nuovo socio per infrazioni compiute nel primo anno di iscrizione, i soci presentatori subiranno le stesse eventuali sanzioni e decurtazioni di punteggio a questi inflitte. In caso di richiesta di iscrizione ai sensi delle altre modalità previste dall'art. 5 dello Statuto, al richiedente verranno preventivamente illustrate, da parte di un Dirigente, ovvero da altro socio designato dal Presidente del C.d.S., finalità, organizzazione, regolamenti ed attività della Lega Navale, con particolare riferimento a quelli della Sezione di Pozzuoli. Il modulo di domanda di iscrizione del nuovo socio sarà firmato da chi avrà assolto il compito di cui sopra. Al socio iscritto con questa modalità, ovvero senza presentazione, in caso di infrazioni, compiute nel primo anno di iscrizione, le sanzioni che comportino decurtazione di punteggio, saranno (detratti il doppio dei punti previsti per quel tipo di infrazione) applicate al solo nuovo iscritto. Le richieste di iscrizione vengono accettate o respinte dal C.d.S.. Pertanto, fino alla riunione del C.d.S. che approva le nuove

	<p>domanda, entro gg. 15 dall'avviso con cui la Segreteria lo richiederà ai nuovi soci a conclusione dell'iter sopra descritto. Per quant'altro si rinvia al dettato dell'art. 5 dello Statuto.(Y0)</p> <p><u>L'art. 10 (vecchio) diventa art. 11</u></p>	<p>iscrizioni, ai candidati non verrà richiesto il versamento della quota annuale. Detto versamento dovrà essere effettuato tassativamente, pena la decadenza della domanda, entro gg. 15 dall'avviso con cui la Segreteria lo richiederà ai nuovi soci a conclusione dell'iter sopra descritto. Per quant'altro si rinvia al dettato dell'art. 5 dello Statuto.</p>	<p>(Y0) Il Socio nella compilazione della scheda di iscrizione dovrà indicare il/i Gruppo/i Sportivo/i a cui intende iscriversi. Sarà supportato in tale decisione dai Soci presentatori. La lista delle nuove iscrizioni verrà tempestivamente trasmessa dalla Segreteria allo specifico Gruppo Sportivo. Sarà responsabilità del D.T. con il supporto di un "Coadiutore di Contatto" agevolare e seguire il percorso di inserimento del nuovo Socio all'interno del Gruppo Sportivo. I "Coadiutori di Contatto" (uno per G.S.) mensilmente riporteranno al D.T. lo stato della fase di inserimento dei nuovi Soci a loro assegnati.</p>
<p>Art.10) Categorie di Soci I Soci possono essere: a) Soci onorari: qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisce, su proposta della Presidenza Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche dello Stato e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento; b) Soci benemeriti: qualifica che si conferisce ai Soci che per alte benemerenze nel campo nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti compiuti a favore dell'Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale. Eventuali proposte del C.d.S. devono essere rivolte alla Presidenza Nazionale. I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della quota sociale nazionale; c) Soci sostenitori: Sono le persone, Istituti, Società ed Enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento della</p>		<p>Art. 33) Categorie di Soci I Soci possono essere: a) Soci onorari: qualifica che il Consiglio Direttivo Nazionale conferisce, su proposta della Presidenza Nazionale, a persone che ricoprono alte cariche dello Stato e che, iscritte o non iscritte alla Lega Navale Italiana, sono giudicate meritevoli di tale riconoscimento; b) Soci benemeriti: qualifica che si conferisce ai Soci che per alte benemerenze nel campo nazionale, o anche nel solo settore marittimo o per atti compiuti a favore dell'Associazione, donano ad essa lustro o meritano da essa riconoscenza. La tessera viene accordata gratuitamente a vita dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Presidenza Nazionale. Eventuali proposte del C.d.S. devono essere rivolte alla Presidenza Nazionale. I Soci benemeriti sono assimilati a tutti gli effetti ai Soci ordinari; essi sono esentati solo dal versamento della quota sociale nazionale; c) Soci sostenitori: Sono le persone, Istituti, Società ed Enti che volontariamente</p>	<p>Uguale all'art. 4 dello Regolamento allo statuto (comunque da mantenere)</p>

<p>sezione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata a livello nazionale per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.</p> <p>d) Soci ordinari: Sono i cittadini italiani e dell'Unione Europea che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per anno. In tale categoria sono compresi anche:</p> <p>i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza;</p> <p>i giovani di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor più ampie facilitazioni economiche versando il 30% delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza;</p> <p>Soci studenti: Sono i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all'età di 18 anni che si associano volontariamente, versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.</p>		<p>contribuiscono al finanziamento della sezione con una quota annuale almeno pari a venti volte la quota di associazione determinata a livello nazionale per il Socio ordinario. Essi sono assimilati a tutti gli effetti al Socio ordinario.</p> <p>d) Soci ordinari: Sono i cittadini italiani e dell'Unione Europea che si iscrivono alla Lega Navale Italiana e versano la quota nazionale stabilita anno per anno. In tale categoria sono compresi anche:</p> <p>i giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni che, pur avendo gli stessi diritti degli altri Soci ordinari, sono agevolati economicamente versando il 50% delle quote associative ed, al massimo, il 50% delle quote supplementari di frequenza;</p> <p>i giovani di età inferiore ai 18 anni che godono di ancor più ampie facilitazioni economiche (versando il 30% delle quote associative ed, al massimo, il 30% delle quote supplementari di frequenza) e versano esclusivamente la la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale;</p> <p>e) Soci studenti: Sono i giovani che frequentano le scuole pubbliche o private ed i lavoratori fino all'età di 18 anni che si associano volontariamente, versando la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale.</p>	
<p>Art.11) Rinnovo tesseramento</p> <p>I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo direttamente presso la segreteria di Sezione oppure tramite (*)versamento in c/c postale o bancario.</p> <p>L'importo della quota tesseramento è stabilita annualmente dal C.d.S. I Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo sono tenuti al versamento di una indennità di mora stabilita dal Regolamento allo Statuto.</p> <p>I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l'anzianità ed i diritti acquisiti.</p> <p>I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo pagamento delle quote di frequentazione</p>	<p>(*) <i>bonifico bancario</i></p>	<p>Art. 34) Rinnovo tesseramento</p> <p>I Soci sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro il 31 marzo direttamente presso la segreteria di Sezione oppure tramite versamento in c/c postale o Bonifico bancario.</p> <p>L'importo della quota tesseramento è stabilita annualmente dal C.d.S. I Soci che rinnovano il tesseramento dopo il 31 marzo sono tenuti al versamento di una indennità di mora stabilita dal Regolamento allo Statuto.</p> <p>I Soci che non rinnovano il tesseramento entro il 30 settembre perdono la qualità di Socio, l'anzianità ed i diritti acquisiti.</p> <p>I Soci Delegati Scolastici sono tenuti al solo</p>	

Sede.		pagamento delle quote di Frequentazione Sede	
<p>Art.12) Quote posto barca Le quote posto barca sono stabilite anno per anno dal C.d.S., sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Esse devono essere inferiori di almeno il 40% delle tariffe praticate sul mercato locale e sono da corrispondere (**) in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in rate semestrali anticipate di pari importo. Il C.d.S. stabilisce le tariffe per anno solare in relazione (***) alle caratteristiche e alle dimensioni delle imbarcazioni. Le dimensioni sono acquisite dai documenti (****) o in mancanza saranno rilevate da tecnico incaricato dal C.d.S. il cui operato è inappellabile.</p> <p>Il socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote versate ed è tenuto ad eseguire il pagamento dell'intera tariffa annuale anche nel caso in cui non occupi il posto assegnato e questo sia provvisoriamente utilizzato da altro socio pagante, a ciò autorizzato.</p>	<p>(**)... in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in rate semestrali o trimestrali anticipate di pari importo (x1)</p> <p>(***)... all'effettivo ingombro in acqua dell'imbarcazione</p> <p>(****) e</p>	<p>Art. 35) Quote supplementari Le quote supplementari di frequentazione della Sede e della base Nautica sono stabilite anno per anno dal C.d.S., sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Per quanto riguarda l'ormeggio esse devono essere inferiori di almeno il 40% delle tariffe praticate sul mercato locale e sono da corrispondere in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno o in rate semestrali di pari importo. Il C.d.S. stabilisce le tariffe per anno solare in relazione all'effettivo ingombro in acqua dell'imbarcazione. Le dimensioni sono acquisite dai documenti e saranno verificate da tecnico incaricato dal C.d.S. il cui operato è inappellabile. Il socio in nessun caso ha diritto alla restituzione delle quote versate ed è tenuto ad eseguire il pagamento dell'intera tariffa annuale anche nel caso in cui non occupi il posto assegnato e questo sia provvisoriamente utilizzato da altro socio pagante, a ciò autorizzato.</p>	<p>(X1) con il pagamento degli interessi legali di legge</p>
<p>Art.13) Mora per tardivo pagamento Il pagamento delle quote posto barca dopo le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 5% dell'importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla scadenza; del 15% per il secondo mese successivo alla scadenza e del 30% per il terzo mese successivo alla scadenza.</p> <p>Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti al Socio che non ha regolarizzato la propria posizione viene automaticamente (*) revocata l'assegnazione del posto barca.</p>	<p>(*) revocata l'assegnazione del posto barca per il triennio in corso. Il posto resosi disponibile sarà assegnato al socio, primo in lista d'attesa, per il residuo del triennio Tenuto conto delle caratteristiche dell'ormeggio.</p>	<p>Art. 36) Mora per tardivo pagamento Il pagamento delle quote posto barca dopo le scadenze stabilite comporta una maggiorazione della rata pari al 5% dell'importo se il pagamento avviene nel mese successivo alla scadenza; del (15%) 10 % per il secondo mese successivo alla scadenza e del (30%) 15% per il terzo mese successivo alla scadenza.</p> <p>Trascorsi 90 giorni dalla data di scadenza dei pagamenti al Socio che non ha regolarizzato la propria posizione viene automaticamente revocata l'assegnazione del posto barca per il triennio in corso. Il posto resosi disponibile. tenuto conto delle caratteristiche dell'ormeggio ,sarà assegnato al socio, primo in lista d'attesa, per il residuo del triennio.</p>	
<p>Art.14) Iscrizione al Naviglio LNI I Soci assegnatari di posto barca sono</p>		<p>Art. 37) Iscrizione al Naviglio LNI I Soci assegnatari di posto barca sono</p>	

<p>tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. Analogamente anche i Soci, in lista di attesa che presentano domanda di assegnazione del posto barca, sono tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. La relativa quota è fissata di anno in anno dal C.d.S. (Z1)</p>		<p>tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. Analogamente anche i Soci, in lista di attesa che presentano domanda di assegnazione del posto barca, sono tenuti ad iscrivere la propria imbarcazione al Registro del Naviglio della LNI. La relativa quota è fissata di anno in anno dalla Presidenza Nazionale.</p>	<p>(Z1) Art 14 ci aggiungerei però a seguito avvisi della segreteria, possono anche accadere episodi di dimenticanza di impossibilità dovuta alla residenza</p>
<p>Art.15) Oneri per ormeggi temporanei I Soci in graduatoria, non assegnatari di posto barca, che usufruiscono, in particolare modo nel periodo invernale, dei posti momentaneamente lasciati liberi dai Soci assegnatari sono tenuti a versare le quote stabilite annualmente dal C.d.S. Le imbarcazioni di detti Soci dovranno in ogni caso essere iscritte al Registro del Naviglio della LNI. Il versamento delle quote deve essere anticipato rispetto al godimento dei servizi. (Z0)</p>	<p>Art. 15) Disposizioni sugli ormeggi temporanei <i>Premesso che tutti i posti barca disponibili devono essere assegnati secondo la graduatoria, con contratto triennale, a meno dei posti per l'ormeggio di transito e quelli previsti per le autorità, il cui numero sarà deliberato dal C.d.S. e affisso in bacheca (in ogni caso non superiore al 5% dei posti assegnati ai soci), i posti temporanei sono esclusivamente quelli lasciati liberi dai soci per un periodo superiore ai 3 gg., nonché quelli, che in particolari condizioni meteo favorevoli, possano rendersi utilizzabili.</i> <i>Gli eventuali posti che si rendessero disponibili temporaneamente, saranno assegnati dalla Segreteria, su segnalazione del Delegato di banchina, secondo i seguenti criteri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>l'assegnazione dell'ormeggio temporaneo viene effettuata secondo la lista d'attesa, in funzione della tipologia dell'imbarcazione, in rapporto alle caratteristiche del posto libero;</i> 2) <i>l'ormeggio temporaneo non può essere assegnato al socio nei primi 12 mesi dall'iscrizione, a meno di disponibilità per mancanza di richieste;</i> 3) <i>al socio sanzionato, a seguito di procedimento disciplinare, l'ormeggio temporaneo non può essere assegnato, nell'arco del triennio, e, ove lo sia già stato, l'assegnazione decade con effetto immediato;</i> 		<p>(Z0) Art 15 valuterei un minimo di anzianità anche per i temporanei ad es. 3 anni almeno di anzianità, così da scongiurare le nuove iscrizioni</p> <p>il cui obiettivo è il miraggio del posto barca, e non l'amore per il mare professato</p> <p>forse cadrebbero anche alcuni giochi di potere tra i vari responsabili !</p> <p>Anche se lo scopo principale è "smuovere" coloro i quali hanno fino ad oggi campato da anzianità, è pur vero che chi ha contribuito fin dall'inizio, dall'allora sogno di Adolfo, le lezioni di Francesco Cims e le 2 stanze del mercato del pesce, chi si iscrive oggi lo fa sposando qualcosa di concreto e non di immaginario, realizzato grazie ai soci anziani, al consiglio e soprattutto al Presidente, e questo deve essere</p>

	<p>4) <i>l'assegnazione non potrà, in nessun caso, superare i 2 mesi consecutivi nel periodo estivo (1/6 – 30/9), e 4 mesi consecutivi nel periodo invernale (1/10 – 31/5), salvo mancanza di ulteriori richieste.</i> <i>Nell'arco dell'anno solare i due periodi (estivo ed invernale) non sono, neanche parzialmente, cumulabili;</i></p> <p>5) <i>allo scadere del periodo assegnato la mancata rimozione dalla banchina, nei 3 giorni successivi, costituisce infrazione al Regolamento, e come tale sarà sanzionata con provvedimento disciplinare;</i></p> <p>6) <i>sarà cura della Segreteria tenere aggiornato quotidianamente il Registro degli Ormeggi Temporanei, che sarà a disposizione di tutti i soci per garantire l'indispensabile trasparenza;</i> <i>il versamento delle quote d'ormeggio dovrà essere anticipato rispetto al godimento dei servizi.</i></p>		<p>maggiormente considerato , tanto poi ci sono i demeriti che possono ridimensionare il punteggio di anzianità, esattamente al contrario ad esempio si parte dai 9 punti e si detrae per non aver fatto o partecipato a 1,2,3,4,5,6 etc.....</p>

DELL'ORGANIZZAZIONE

Art.16) Presidente e Vicepresidente
 Il Presidente e il Vicepresidente. rappresentano la Sezione nelle manifestazioni ufficiali. Vigilano sulle attività della Sezione e coordinano i lavori del C.d.S. o, in caso di necessità, delegano altro Dirigente o Socio della Sezione a rappresentarli.
 Il Presidente e/o il Vicepresidente sono i depositari di firma per l'apertura di conti correnti postali o bancari e i titolari di eventuali libretti di risparmio accesi per conto della Sezione.

Art.17) Consigliere delegato alla Segreteria
 Il Consigliere delegato alla segreteria organizza tutti i servizi di segreteria per i Soci, avvalendosi del personale dipendente e, eventualmente, di Soci che prestano servizio volontario e, per quanto di sua competenza, è responsabile del loro operato. Fissa gli orari di apertura al pubblico. Tiene la raccolta dei Verbali della Sezione, che lui stesso stilerà, delle Circolari della P.N. e il protocollo della posta in arrivo e in partenza. Tiene un registro ove annotare la presenza in sede dei Soci con cariche elettive. Cura l'istituzione di uno schedario dei Soci della Sezione, un registro dei Soci diportisti dove annotare tutte le imbarcazioni dei Soci riportandovi i dati identificativi e tecnici con l'indicazione dettagliata dei Soci e degli eventuali comproprietari-Soci. Cura, inoltre, il registro degli ospiti e assicura il costante aggiornamento di tutti i citati registri. **(*) (X2)**

() Ha la gestione amministrativa di tutto il personale dipendente della Sezione.*

(X2) il consigliere delegato alla segreteria, designa dei soci, che saranno preposti alla compilazione di una scheda per ogni socio, ove verranno segnati i punteggi acquisiti dal socio durante l'anno. Detti soci designati, ogni mese, dopo aver ricevuto dai d.t. i punti acquisiti dal socio nel mese precedente, compilano la scheda per ogni

			<p>socio, aggiornandola ogni mese. La segreteria provvedra' ad inserire dette schede aggiornate nel sito della sezione di pozzuoli, ogni socio provvede a verificare la veridicita' dei punti a lui attribuiti ed in caso di discordanza, puo' presentare ricorso al presidente entro 15 giorni dalla pubblicazione nel sito della sezione. In caso contrario i punteggi diverranno definitivi. (si evita in questo modo che le graduatorie vengano pubblicate con notevolissimo ritardo, che la commissione non abbia molto tempo a disposizione per la valutazione delle schede ed evitare spiacevoli inconvenienti).</p> <p>I soci incaricati alla compilazione delle schede, provvederanno altresì, su direttiva dei d.t. o dei componenti del consiglio direttivo, nella loro qualita', a compilare una scheda per ogni socio sulla quale verranno segnate tutte le inadempienze o i rifiuti a partecipare alla vita associativa dello stesso per i provvedimenti del caso ed i provvedimenti presi a carico del socio inadempiente.</p>
<p>Art.18) Tesoriere Il Tesoriere, avvalendosi dei servizi di segreteria, organizza un servizio di cassa e la tenuta del Registro di Cassa. Tiene l'inventario dei beni patrimoniali mobili ed immobili, provvede alla stesura dei Bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, previa approvazione del C.d.S. e custodisce i valori della Sezione nonché i blocchetti degli assegni dei conti correnti, i libretti di risparmio e le carte di credito. E' responsabile per quanto di propria competenza dell'operato di eventuali collaboratori o personale dipendente della Segreteria.</p>			

<p>Art.19) Rapporti con la Presidenza Nazionale Il Consigliere delegato alla Segreteria ed il Tesoriere provvedono, ognuno per quanto di competenza, all'invio alla P.N. - nei tempi stabiliti - delle quote associative, degli elenchi dei Soci e dei bilanci preventivo e consuntivo, approvati dal Collegio dei Revisori dei Conti.</p>			
<p>Art.20) Graduatoria dei Soci Il Consigliere delegato alla Segreteria, d'intesa con il Consigliere delegato alla base nautica, con quello allo sport e con il Tesoriere, provvedono a predisporre, sulla base del punteggio di anzianità e di merito acquisito, una prima graduatoria dei soci da sottoporre all'approvazione del C.d.S. per le deliberazioni sull'assegnazione dei posti barca e sulla conseguente lista d'attesa.(Y1)</p>			<p>(Y1) I Socio potranno prendere visione della lista delle specifiche attività svolte (come daTabella allegata) da tutti i Soci, tale lista sarà prodotto mensilmente a cura della Segreteria ed esposta in bacheca/Sito.. Il Socio ha facoltà di richiedere eventuali chiarimenti sulla specifica attività presente in lista. La Segreteria, valutata la pertinenza della richiesta, provvederà a rilasciare maggiori delucidazioni in merito.</p>
<p>Art.21) Consigliere allo Sport Il Consigliere allo Sport coordina e controlla, secondo le direttive del C.d.S. e del Presidente della Sezione, le attività dei Gruppi Sportivi avvalendosi della collaborazione degli Esperti Velisti della Sezione(Y2) e di uno o più Direttori Tecnici e Coadiutori nel numero massimo di 6, la cui nomina, formulata dal gruppo sportivo, deve essere approvata dal C.d.S.. E' responsabile alla pari dei Direttori Sportivi dell'organizzazione delle attività sportive da effettuarsi secondo le norme delle Federazioni Sportive del C O N I. E' responsabile per l'attività didattica delle scuole di avviamento agli sport nautici che devono sempre essere svolte secondo le</p>			<p>(Y2) o degli esperti delle altre discipline Sportive in funzione della specifica esigenza</p>

<p>disposizioni di legge in vigore e del Regolamento dei GG SS L.N.I.. E' infine responsabile per le attività sportive sia a carattere amatoriale sia agonistico, organizzate dalla Sezione. (Y3)</p> <p>Tiene inoltre aggiornato il Registro degli Esperti Velisti, cura le iscrizioni delle unità da diporto sia di proprietà della Sezione che dei Soci nel Registro del Naviglio L.N.I e le relazioni epistolari con le federazioni Sportive a cui si è affiliati, coadiuvato da eventuali Soci collaboratori volontari.</p>			<p>(Y3) Sara compito del Consigliere allo Sport istituire un collegio di Soci (in rappresentanza di tutti i G.S.e indicati dai D.T.) in base alla formazione culturale, al carattere, all'esperienza, che In caso di controversie tra due o più Soci, al fine di evitare inasprimenti dei rapporti con coinvolgimento degli organi Superiori, con lui potranno dirimere gli avvenuti contrasti.</p>
<p>Art.22) Altre cariche</p> <p>Il Consigliere delegato alle basi nautiche(9) è responsabile delle stesse e della gestione amministrativa delle barche di proprietà della Sezione. E' responsabile dell'operato del personale addetto. Emanava un apposita normativa per la gestione delle basi nautiche, che (X3), approvata dal C.d.S. , rappresenta parte integrante del presente regolamento interno. (*)</p> <p>Il Consigliere Delegato Scolastico è responsabile per l'attività di propaganda marinara nelle scuole. A tal fine opera di concerto con i Delegati Scolastici, il Consigliere allo Sport e i Direttori Tecnici.</p> <p>Il Consigliere delegato all'ecologia cura le attività culturali e promozionali verso il territorio connesse alla propaganda marinara e alla tutela e conservazione dell'ambiente marino.</p> <p>(**)(Y4)</p>	<p>(9) <i>(Delegato di banchina) è responsabile delle stesse e della gestione operativa...</i></p> <p><i>(*)Il Delegato di banchina è tenuto, inoltre, a garantire la sua costante reperibilità o quella di suoi coadiutori, da lui nominati e ratificati dal C.d.S., anche in orari notturni per particolari eventi.</i></p> <p><i>E' tenuto ad effettuare visite non episodiche alla base nautica.</i></p> <p><i>Nei giorni e nelle ore di maggiore affluenza, il Delegato di banchina, o i suoi coadiutori, dovranno essere presenti in banchina.</i></p> <p><i>Nell'apposita bacheca saranno indicati i numeri telefonici sia del Delegato di banchina, sia dei suoi coadiutori</i></p> <p><i>(**)......(continua) I soci consiglieri, revisori dei conti e probiviri sono invitati ad assicurare una presenza non episodica in Sezione, anche al di fuori del tempo dedicato allo svolgimento delle mansioni istituzionali, al fine di favorire una sempre maggiore integrazione, tra soci e tra soci e dirigenza. Agli stessi, inoltre, viene demandata una funzione di controllo sullo svolgimento della vita sociale nei suoi vari aspetti. In ogni caso eventuali turbative</i></p>		<p>(X3) presentata al c.d.s. ed approvata dall'assemblea dei soci .</p> <p>(Y4) In caso di grave mancanza di uno o più Socio iscritto/i ad un gruppo sportivo, il DT dovrà essere interpellato dal Consiglio dei Probiviri e al pari dei componenti di tale Consiglio, avrà il diritto/dovere di partecipare alla decisione sulle sanzioni disciplinari da comminare al/ai Soci coinvolti.</p> <p>Altresi il DT sarà supportato dai propri coadiutori nell'espletamento di tale ruolo.</p>

	<i>della vita sociale dovranno essere comunicate, anche verbalmente, al consigliere cui la materia è delegata per gli opportuni provvedimenti.</i>		
Art.23) Responsabilità Tutti i Consiglieri con deleghe ed i Direttori Tecnici sono responsabili in prima persona per le inosservanze dei compiti loro affidati e l'accettazione della carica implica automaticamente l'assunzione di responsabilità.			
Art.24) Spese di carattere giudiziario Eventuali esborsi per spese di carattere giudiziario che vedono coinvolti Dirigenti, in qualità di legali rappresentanti della Sezione, per fatti od episodi esclusivamente e direttamente collegati alla rappresentatività del Sodalizio sono a totale carico della Sezione anche se i Dirigenti coinvolti non sono più in carica. Qualora il Dirigente di Sezione dovesse essere ritenuto responsabile (sia in sede civile che penale) di quanto addebitatogli, lo stesso vorrà restituire alle sezione le spese anticipate per la detta causale. A garanzia di quanto previsto dal comma precedente il Dirigente, al momento della richiesta di fondi per le spese egli, dovrà presentare una fidejussione di una banca o di compagnia di assicurazione, senza limiti temporali e per un importo doppio di quello richiesto. Detta fidejussione sarà restituita allorché, con sentenza passata in giudicato, il Dirigente verrà dichiarato esente da responsabilità.	<i>dovrà</i>		
Art.25) Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti, in piena autonomia, effettua sia l'accertamento della regolare tenuta dei libri contabili che le verifiche di cassa. (X4) Alla chiusura dell'esercizio finanziario effettua l'esame del bilancio consuntivo che deve concludersi con la presentazione di una relazione in cui esprime il proprio giudizio sulla gestione finanziaria, sugli investimenti patrimoniali e sulla legittimità			(X4) il collegio dei revisori contabili dovrà riunirsi almeno ogni 4 mesi per il controllo di cassa redigendo un regolare verbale

<p>delle spese. Approva il bilancio preventivo esprimendo il proprio parere sulla congruità delle somme stanziare per ciascun titolo di spesa, accertando che sia data giusta priorità alle spese istituzionali ed alla propaganda marinara. Accerta altresì che il bilancio preventivo chiuda in pareggio, verificando l'attendibilità delle voci poste all'attivo, a copertura delle spese. (Z2)</p>			<p>(Z2) Art 25 non ritengo giusto sia un solo dirigente a pagare se esiste un consiglio, si può parlare di responsabilità soggettiva solo se dimostrabile che non si sia trattato di una attività che coinvolge il collegio tutto, come le attività di sezione , sportive e legali fiscali, ma solo in casi di frode od operato volutamente personale dimostrabile extracollegiale .</p>
<p>Art.26) Assemblee Per la convocazione delle Assemblee dei Soci si opta ove possibile per quella Ordinaria. E' obbligatoria l'Assemblea Straordinaria nei i casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • innovazioni o progetti di trasformazione e potenziamento della Sezione presentati dal Consiglio di Sezione che impongono ai Soci un impegno finanziario pluriennale; • su richiesta dei soci ex art. 25.3 del Regolamento allo Statuto; • assunzione di obblighi onerosi per la Sezione per i quali occorra ricorrere a mutui, fideiussioni bancarie, richieste di sovvenzioni ecc. con impegno di spesa superiore a € 5.000,00 (cinquemila).(Y5) <p>Ove l'Assemblea convocata per deliberare sul bilancio non approvi la relazione ed i bilanci, il Presidente dovrà, seduta stante, richiedere, mediante votazione a scrutinio segreto, cui partecipano tutti i Soci ordinari e assimilati presenti o rappresentati per delega aventi diritto di voto, la designazione</p>			<p>(Y5) Deleghe: Nello spirito della massima partecipazione di tutti i Soci alle attività Sociali, si dovrà ridurre al massimo l'utilizzo della pratica della "delega". Ogni socio potrà essere investito di una sola delega ed il Socio delegante dovrà darne valida motivazione. La Segreteria provvederà a produrre</p>

<p>di altro Socio da proporre alla Presidenza Nazionale per la nomina a Presidente, in sua sostituzione.</p>			<p>mensilmente lista sulle mancate partecipazioni dei Soci.</p>
<p>Art.27) Comunicazioni ai Soci Tutte le comunicazioni di interesse generale, comprese le convocazioni per le Assemblee, vengono, di norma, effettuate con affissione all'albo sociale della Sede e con pubblicazione nel "Sito Internet" della Sezione. Per le comunicazioni di carattere personale e/o amministrative di singoli, con lettera ordinaria o a mezzo e-mail o con fax, come ritenuto più idoneo dallo scrivente. L'utilizzo della Raccomandata AR. È riservato ai soli casi specifici menzionati dal Regolamento allo Statuto.</p>			

DELLO SPORT

<p>Art.28) Basi Nautiche Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sportive, sociali o propagandistiche organizzate dalla Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi navali di proprietà della stessa. Gli spazi che restano liberi sono a disposizione dei Soci della Sezione che vogliono usufruire dei servizi che dette Basi Nautiche offrono. (*) In caso di manifestazioni e fatto obbligo, ai soci assegnatari, di lasciare liberi gli ormeggi, per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione, a semplice richiesta, fatta con congruo preavviso, dal Consigliere delegato all'organizzazione dell'evento. I conseguenti oneri sono a carico del Socio. Essi si assumono ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in mare.</p>	<p><i>(*) In caso di particolari necessità derivanti da manifestazioni o eventi di notevole importanza nazionale o internazionale, è fatto obbligo, ai soci assegnatari, di lasciare liberi gli ormeggi, per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione. La richiesta, su delibera del C.d.S., dovrà essere comunicata al socio con congruo anticipo.(Y6)</i></p>		<p>(Y6) e la soluzione adottata dal C.D.S non dovrà gravare né organizzativamente né finanziariamente sul Socio..</p>
<p>Art.29) Utilizzo delle imbarcazioni sociali I mezzi nautici di proprietà della Sezione, previa autorizzazione scritta del consigliere agli Sport e della Segreteria, possono essere utilizzati per allenamento e pratica dai Soci che se ne assumono ogni responsabilità sia verso la Sezione sia verso i terzi. Per i minorenni che frequentano i corsi o sono impegnati nelle attività della Sezione, agonistiche e/o sociali, è necessaria sempre la preventiva autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà che mallevera la Sezione da ogni responsabilità civile e penale. Nel caso di convenzioni con Istituti Scolastici, per corsi di avvicinamento alle discipline del mare, l'assenza di suddetta preventiva autorizzazione per ogni singolo allievo darà luogo alla risoluzione unilaterale ed immediata della convenzione stessa.</p>	<p><i>.....per allenamento e pratica esclusivamente dai Soci. Essi se ne assumono.....</i></p>		

<p>Art.30) Organizzazione delle manifestazioni</p> <p>Tutte le manifestazioni sportive, sia a livello amatoriale sia di propaganda o agonistiche, devono essere organizzate nel pieno rispetto delle relative norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal C.d.S..</p> <p>E' competenza del Consigliere allo Sport, dei Direttori Tecnici e degli Istruttori (Y7) dei vari settori accertarsi del rispetto di tali norme, che devono essere sancite nei regolamenti interni dei vari Gruppi Sportivi.(Y8)</p>			<p>(Y7) dei Coadiutori</p> <p>(Y8) Nell'ottica della massima partecipazione di tutti i Soci alla vita sociale della Sezione e a tutte le Manifestazione da essa organizzate, saranno coinvolti a rotazione tutti gli Armatore in base alla specifiche esigenze delle stesse..</p> <p>Sarà compito del D.T., nell'ambito del proprio Gruppo Sportivo, stilare e tenere aggiornata una lista di partecipazione di tutti gli Armatori.</p> <p>Il C.D.S. sulla base della lista prodotto, potrà prendere provvedimenti sugli Armatori che non hanno dato valida giustificazione alla partecipazione delle Manifestazioni organizzate.</p>

DELLE BASI NAUTICHE

		<p>Art. 38) Basi Nautiche Le Basi Nautiche sono di supporto per le attività sportive, sociali o propagandistiche organizzate dalla Sezione e adibite allo stazionamento dei mezzi navali di proprietà della stessa. Gli spazi che restano liberi sono a disposizione dei Soci della Sezione che vogliono usufruire dei servizi che dette Basi Nautiche offrono. In caso di particolari necessità derivanti da manifestazioni o eventi di notevole importanza nazionale o internazionale, è fatto obbligo, ai soci assegnatari, di lasciare liberi gli ormeggi, per il tempo necessario allo svolgimento della manifestazione. La richiesta, su delibera del C.d.S., dovrà essere comunicata al socio con congruo anticipo.</p>	
		<p>Art. 39) Utilizzo delle imbarcazioni sociali I mezzi nautici di proprietà della Sezione, previa autorizzazione scritta del consigliere agli Sport e della Segreteria, possono essere utilizzati per allenamento e pratica esclusivamente dai Soci che se ne assumono ogni responsabilità sia verso la Sezione sia verso i terzi. Per i minorenni che frequentano i corsi o sono impegnati nelle attività della Sezione, agonistiche e/o sociali, è necessaria sempre la preventiva autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne esercita la patria potestà che malleverà la Sezione da ogni responsabilità civile e penale. Nel caso di convenzioni con Istituti Scolastici, per corsi di avvicinamento alle discipline del mare, l'assenza di suddetta preventiva autorizzazione per ogni singolo allievo darà luogo alla risoluzione unilaterale ed immediata della convenzione stessa.</p>	
		<p>Art. 40) Organizzazione delle manifestazioni Tutte le manifestazioni sportive, sia a livello</p>	

		<p>amatoriale sia di propaganda o agonistiche, devono essere organizzate nel pieno rispetto delle relative norme che ne regolano lo svolgimento, autorizzate dalle competenti autorità e preventivamente approvate dal C.d.S..</p> <p>E' competenza del Consigliere allo Sport, dei Direttori Tecnici e degli Istruttori dei vari settori accertarsi del rispetto di tali norme, che devono essere sancite anche nei regolamenti interni dei vari Gruppi Sportivi. Essi si assumono ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone addebitabili al mancato rispetto delle norme ed in particolare per quelle previste per la salvaguardia della vita umana in mare.</p>	
<p>Art. 31) Deposito Derive Il deposito derive(*) e assimilati per scuola di vela è a disposizione dei Soci per il rimessaggio delle derive previo pagamento delle quote stabilite dal C.d.S. e sempre che siano messe a disposizione della scuola(**).</p>	<p>(*) <i>canoe ed assimilati per attività didattiche</i></p> <p>(**) <i>Sezione</i></p>	<p>Art. 41) Deposito Derive e Canoe Il deposito derive, canoe ed assimilati per Attività didattiche è a disposizione dei Soci per il rimessaggio previo pagamento delle quote stabilite dal C.d.S. e sempre che siano messe a disposizione della sezione.</p>	
<p>Art. 32) Assegnazione posti barca Il posto barca e' assegnato al Socio e non all'imbarcazione. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca. L'assegnazione del posto barca compete esclusivamente al Socio ordinario della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana:</p> <p>purché maggiorenne, in regola con il pagamento del tesseramento e possessore della quota di maggioranza della proprietà dell'unità da diporto battente bandiera di un paese della Comunità Europea.</p> <p>purché abbia iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. e sia in regola con la relativa quota di iscrizione annuale e inalberi il Guidone Sociale;</p> <p>Il Socio assegnatario di un posto barca viene considerato proprietario dell'unità anche se la stessa sia intestata al fratello, al coniuge o genitore o figli conviventi, Soci della Sezione.</p>		<p>Art. 42) Assegnazione posti barca Il posto barca e' assegnato al Socio e non all'imbarcazione. Ogni Socio può essere assegnatario di un solo posto barca. L'assegnazione del posto barca compete esclusivamente al Socio ordinario della Sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • purché maggiorenne, in regola con il pagamento del tesseramento e possessore della quota di maggioranza della proprietà dell'unità da diporto battente bandiera di un paese della Unione Europea. • purché abbia iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I. e sia in regola con la relativa quota di iscrizione annuale e inalberi il Guidone Sociale; <p>Il Socio assegnatario di un posto barca viene considerato proprietario dell'unità anche se la stessa sia intestata al fratello,</p>	

<p>L' assegnazione e l'uso del posto barca, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione, comodato o vendita anche parziali a terzi da parte del beneficiario.</p> <p>La vendita a un non socio, anche di una sola caratura dell'imbarcazione, produce l'immediata perdita della assegnazione del posto barca.</p> <p>In caso di provata cessione o vendita fraudolenta sia dell'ormeggio che dell'imbarcazione, il Socio verrà deferito dal Presidente al Consiglio dei Proviviri, secondo procedura regolamentare, per le adeguate sanzioni disciplinari. L'assegnazione dell'ormeggio, nell'ambito della concessione demaniale alla Lega Navale Italiana, è collegata alla graduatoria per meriti ed anzianità dei Soci della Sezione. Tale criterio, conforme ai principi ispiratori dell'Ente, prevede la decadenza dall'assegnazione dei Soci che non abbiano adempiuto, nel corso dell'anno, alle attività istituzionali programmate dalla Sezione senza giustificato motivo, secondo quanto disposto successivamente. Sarà compito del C.d.S. portare a conoscenza dei Soci, nei modi e nei tempi ordinari, le iniziative e le attività sociali di tipo propedeutico/assistenziale/sportivo ecc. programmate dalla Sezione. (*)(X4)</p> <p>[Il Socio che in modo non giustificato e ripetuto si rifiuta di partecipare alle attività istituzionali viene deferito, su proposta del Presidente, al C.d.S per deliberare le relative sanzioni che prevedono la penalizzazione del punteggio di merito e la revoca dall'assegnazione del posto barca].</p> <p>I posti barca revocati ai Soci inadempienti verranno assegnati ai Soci primi in lista di attesa(**), tenuto conto delle caratteristiche dell'ormeggio resosi disponibile. La decadenza dall'assegnazione del posto</p>	<p>(*)<i>Il socio che, interpellato personalmente, senza valida giustificazione si rifiuta - per tre volte - di mettere a disposizione la propria imbarcazione per le attività istituzionali ,partecipando di persona, o delegando altro socio di sua fiducia, viene deferito, su proposta del Presidente, al Collegio dei proviviri per la deliberazione delle relative sanzioni.</i></p> <p><i>Esse prevedono la penalizzazione del punteggio di merito, nonché la revoca dell'assegnazione del posto barca per il triennio in corso.</i></p> <p>(**) <i>per il periodo residuo del triennio</i></p>	<p>al coniuge o genitore o figli conviventi, (in ogni caso soci della Sezione).</p> <p>L' assegnazione e l'uso del posto barca, pena revoca immediata, non possono essere oggetto di cessione, comodato o vendita anche parziali a terzi da parte del beneficiario.</p> <p>La vendita a un non socio, anche di una sola caratura dell'imbarcazione, produce l'immediata perdita della assegnazione del posto barca.</p> <p>In caso di provata cessione o vendita fraudolenta sia dell'ormeggio che dell'imbarcazione, il Socio verrà deferito dal Presidente al Collegio dei Proviviri, secondo procedura regolamentare, per le conseguenti sanzioni disciplinari.</p> <p>L'assegnazione dell'ormeggio, nell'ambito della concessione demaniale alla Lega Navale Italiana, è collegata alla graduatoria per meriti ed anzianità dei Soci della Sezione. Tale criterio, conforme ai principi ispiratori dell'Ente,prevede la decadenza dall'assegnazione dei Soci che non abbiano adempiuto, nel corso dell'anno, alle attività istituzionali programmate dalla Sezione senza giustificato motivo, secondo quanto disposto successivamente. Sarà compito del C.d.S. portare a conoscenza dei Soci, nei modi e nei tempi ordinari, le iniziative e le attività sociali di tipo promozionale/assistenziale/sportivo ecc.programmate dalla Sezione.</p> <p>Il socio che, interpellato personalmente, senza validagiustificazione si rifiuta - per tre volte - di mettere a disposizione la propria imbarcazione per le attività istituzionali, partecipando di persona, o delegando altro socio di sua fiducia, viene deferito, su proposta del Presidente, al Collegio dei proviviri per la deliberazione delle relative sanzioni.</p> <p>Esse prevedono la mancata assegnazione del punteggio di merito per l'anno in corso, nonché la revoca dell'assegnazione del posto barca per il triennio in corso.</p> <p>I posti barca revocati ai Soci inadempienti</p>	<p>(X4) TUTTI I SOCI INCARICATI AD ESEGUIRE UN PROGETTO, UN SERVIZIO ED OGNI ALTRA ATTIVITA' PER LA SEZIONE O PER UN GRUPPO SPORTIVO, OVE NECESSITI IL COINVOLGIMENTO DI ALTRI SOCI, PRIMA DELL'ESECUZIONE, A MENO CHE NON TRATTASI DI INCARICO SPECIFICO O PROFESSIONALE, DEVONO INFORMARE TUTTI I SOCI MEDIANTE LA PUBBLICAZIONE NEL SITO DELLA SEZIONE IN MODO CHE OGNI SOCIO ABBAIA LA POSSIBILITA' DI DARE LA PROPRIA DISPONIBILITA', TRAMITE INTERNET O DIRETTAMENTE</p>
---	--	--	---

<p>barca comporta, senza nessuna eccezione,(***) [l'esclusione permanente dalle future assegnazioni di ormeggio presso la base nautica sociale]. Rimangono salvi i poteri del C.d.S. di valutare positivamente situazioni e motivazioni particolari per le quali i Soci, benché resi edotti delle iniziative e delle attività istituzionali, non abbiano partecipato alle stesse.(****)</p> <p>Il Socio assegnatario di posto barca deve sottoscrivere, prima di poter usufruire del posto barca, il contratto di assegnazione ormeggio che viene allegato al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. La mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione equivale a rinuncia dell'assegnazione del posto barca.</p>	<p>(***) <i>anche l'esclusione, per il triennio successivo, dall'assegnazione di ormeggio presso la base nautica sociale.</i></p> <p>(****) <i>Analogamente a quanto previsto per gli assegnatari triennali, anche gli assegnatari temporanei soggiacciono agli stessi obblighi.</i></p> <p><i>In caso di rifiuto verranno immediatamente deferiti, su proposta del Presidente, al Collegio dei Probiviri per la deliberazione delle relative sanzioni che prevedono la penalizzazione del punteggio di merito, l'immediata revoca dell'assegnazione temporanea d'ormeggio e la cancellazione dalla lista d'attesa del triennio in corso.</i></p>	<p>verranno assegnati ai Soci primi in lista di attesa per il periodo residuo del triennio, tenuto conto delle caratteristiche dell'ormeggio resosi disponibile. La decadenza dall'assegnazione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, anche l'esclusione, per il triennio successivo, dall'assegnazione di ormeggio presso la base nautica sociale.</p> <p>Analogamente a quanto previsto per gli assegnatari triennali, anche gli assegnatari temporanei soggiacciono agli stessi obblighi.</p> <p>In caso di rifiuto verranno immediatamente deferiti, su proposta del Presidente, al Collegio dei Probiviri per la deliberazione delle relative sanzioni che prevedono la mancata assegnazione del punteggio di merito per l'anno in corso e l'immediata revoca dell'assegnazione temporanea d'ormeggio e l'esclusione, per il triennio successivo, dall'assegnazione di ormeggio presso la base nautica sociale.</p> <p>Rimangono salvi i poteri del C.d.S. di valutare positivamente situazioni e motivazioni particolari per le quali i Soci, benché resi edotti delle iniziative e delle attività istituzionali, non abbiano partecipato alle stesse.</p> <p>Il Socio assegnatario di posto barca deve sottoscrivere, prima di poter usufruire del posto barca, il contratto di assegnazione ormeggio che viene allegato al presente Regolamento e che ne costituisce parte integrante. La mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione equivale a rinuncia dell'assegnazione del posto barca.</p>	<p>IN SEZIONE, ENTRO 5 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE. NEL CASO CHE LE ADESIONI SUPERINO IL FABBISOGNO, SI PROVVEDERA' AD UNA ROTAZIONE SECONDO IL GIORNO E L'ORARIO DELL'AVVENUTA DISPONIBILITA'.</p>
		<p>Art. 43) Disposizioni sugli ormeggi temporanei</p> <p>Premesso che tutti i posti barca disponibili devono essere assegnati secondo la graduatoria, con contratto triennale, a meno dei posti per l'ormeggio di transito e quelli previsti per le autorità, il cui numero sarà deliberato dal C.d.S. e affisso in bacheca (in ogni caso non superiore al 5% dei posti assegnati ai soci), gli ormeggi</p>	

temporanei sono esclusivamente quelli lasciati liberi dai soci assegnatari per un periodo superiore ai 3 gg..

Gli ormeggi temporanei, saranno assegnati dalla Segreteria, su segnalazione del Delegato di banchina, secondo i seguenti criteri:

- 1) l'assegnazione dell'ormeggio temporaneo viene effettuata, su richiesta dell'interessato, sulla base dei seguenti requisiti: tipologia dell'imbarcazione, caratteristiche del posto barca libero, iscrizione nella lista d'attesa. In caso di imbarcazioni aventi le medesime caratteristiche sarà preferito il socio che occupa il posto più alto della graduatoria.
- 2) l'ormeggio temporaneo non può essere assegnato al socio nei primi 12 mesi dall'iscrizione, a meno di disponibilità per mancanza di richieste;
- 3) al socio sanzionato, a seguito di procedimento disciplinare, l'ormeggio temporaneo non può essere assegnato, nell'arco del triennio, e, ove lo sia già stato, l'assegnazione decade con effetto immediato;
- 4) l'assegnazione non potrà, in nessun caso, superare i 2 mesi consecutivi nel periodo estivo (1/6 – 30/9), e 4 mesi consecutivi nel periodo invernale (1/10 – 31/5), salvo mancanza di ulteriori richieste. Nell'arco dell'anno solare i due periodi (estivo ed invernale) non sono, neanche parzialmente, cumulabili;
- 5) allo scadere del periodo assegnato la mancata rimozione dalla banchina, nei 3 giorni successivi, costituisce infrazione al Regolamento, e come tale sarà sanzionata con provvedimento disciplinare che prevede la non assegnazione di punteggi di merito per l'anno in corso;
- 6) sarà cura della Segreteria tenere aggiornato quotidianamente il Registro degli Ormeggi Temporanei, che sarà a disposizione di tutti i soci per garantire

		l'indispensabile trasparenza; il versamento delle quote d'ormeggio dovrà essere anticipato rispetto al godimento dei servizi.	
<p>Art. 33) Proprietà dell'imbarcazione La proprietà dell'imbarcazione deve essere interamente dell'assegnatario, salvo quanto disposto dal seguente art. 34; è parificato al proprietario il Socio ordinario utilizzatore dell'imbarcazione in base a contratto di leasing traslativo. Nel caso di una imbarcazione intestata ad una società il legale rappresentante è parificato al proprietario.</p>		<p>Art. 44) Proprietà dell'imbarcazione La proprietà dell'imbarcazione deve essere interamente dell'assegnatario, salvo quanto disposto dal seguente art. 48 ; è parificato al proprietario il Socio ordinario utilizzatore dell'imbarcazione in base a contratto di leasing traslativo. Nel caso di una imbarcazione intestata ad una società il legale rappresentante è parificato al proprietario.</p>	
<p>Art. 34) Comproprietà dell'imbarcazione Fermo restando che ogni atto elusivo dei criteri di assegnazione e delle relative graduatorie integra una grave infrazione disciplinare, e' ammessa la comproprietà delle imbarcazioni fra Soci alle seguenti modalità e condizioni: a) Se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci della Sezione ed accolta dal C.d.S. , il posto viene assegnato al Socio che risulti abbia diritto al posto barca in base alla sua posizione in graduatoria e che nello stesso tempo risulti comproprietario con caratura maggioritaria o equivalente. (*) (X5) b) Il Socio assegnatario è responsabile verso il C.d.S. della osservanza delle norme del presente Regolamento e dell'assolvimento degli oneri economici inerenti al posto barca in assegnazione. c) Nella domanda, pena nullità, devono sempre essere indicati il comproprietario/comproprietari (con relative carature), che devono tassativamente essere Soci della Sezione in regola con il tesseramento. d) I Soci comproprietari godono degli stessi diritti di uso di ormeggio e nautico del Socio titolare. e) Non si considera comproprietà, ai fini di questo articolo, il diritto del coniuge dell'assegnatario scaturente dall'applicazione del regime di comunione</p>	<p><i>(*) Detto socio dovrà essere, inoltre, intestatario dell'assicurazione.</i></p>	<p>Art. 45) Comproprietà dell'imbarcazione Fermo restando che ogni atto elusivo dei criteri di assegnazione e delle relative graduatorie integra una grave infrazione disciplinare, e' ammessa la comproprietà delle imbarcazioni fra Soci alle seguenti modalità e condizioni: a) Se la domanda di assegnazione di un unico posto barca viene presentata da due o più Soci della Sezione ed accolta dal C.d.S. , il posto viene assegnato al Socio che risulti abbia diritto al posto barca in base alla sua posizione in graduatoria e che nello stesso tempo risulti comproprietario con caratura maggioritaria o equivalente. Detto socio dovrà essere, inoltre, intestatario dell'assicurazione. Nel caso di un natante detta comproprietà deve risultare da una scrittura privata, debitamente registrata presso l'Ufficio del Registro Atti Privati. b) Il Socio assegnatario è responsabile verso il C.d.S. della osservanza delle norme del presente Regolamento e dell'assolvimento degli oneri economici inerenti al posto barca in assegnazione. c) Nella domanda, pena nullità, devono sempre essere indicati il comproprietario/comproprietari (con relative carature), che devono tassativamente essere Soci della Sezione in regola con il tesseramento. d) I Soci comproprietari godono degli stessi diritti di uso di ormeggio e nautico del Socio titolare.</p>	<p>(X5) salvo che non sia stato sanzionato per i motivi di cui all'art. 32</p> <p>(X6) acquisisce la maggioranza della proprietà' e che l'altro proprietario sia anch'esso socio,</p>

<p>legale dei beni di cui al Capo VI Sez. III del Codice Civile.</p> <p>f) Un Socio comproprietario può subentrare al posto del titolare di un posto barca nel caso in cui questi venga a mancare, per qualsiasi causa, solo se (X6) acquisisce per intero la proprietà della imbarcazione, sempre nell'ambito del triennio.</p>		<p>e) Non si considera comproprietà, ai fini di questo articolo, il diritto del coniuge dell'assegnatario scaturente dall'applicazione del regime di comunione legale dei beni di cui al Capo VI Sez. III del Codice Civile.</p> <p>f) Un Socio comproprietario può subentrare al posto del titolare di un posto barca nel caso in cui questi venga a mancare, per qualsiasi causa, solo se acquisisce per intero la proprietà della imbarcazione, sempre nell'ambito dello stesso triennio di assegnazione</p>	
<p>Art. 35) Obbligo di Assicurazione</p> <p>Il Socio, prima di occupare il posto in banchina assegnatogli, deve provvedere all'assicurazione obbligatoria della propria imbarcazione per la R.C. verso terzi e provvedere alla stipula di una polizza per corpi nautici che comprenda tutte le garanzie descritte al capo "a" del capitolato polizza corpi italiana.</p> <p>Il socio provvederà, altresì, alla stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti alla propria imbarcazione da furto e incendio.</p> <p>In ogni caso, il Socio malleva la LNI , Sezione di Pozzuoli da ogni e qualsiasi responsabilità, per i danni eventualmente causati a terzi dalla propria imbarcazione e rinuncia sin d'ora a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa all'ormeggio presso la base nautica della Sezione.</p>		<p>Art. 46) Obbligo di Assicurazione</p> <p>Il Socio, prima di occupare il posto in banchina assegnatogli, deve provvedere all'assicurazione obbligatoria della propria imbarcazione per la R.C. verso terzi e provvedere alla stipula di una polizza per corpi nautici che comprenda tutte le garanzie descritte al capo "a" del capitolato polizza corpi italiana.</p> <p>Il socio provvederà, altresì, alla stipula di una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti alla propria imbarcazione da furto e incendio.</p> <p>In ogni caso, il Socio malleva la LNI , Sezione di Pozzuoli da ogni e qualsiasi responsabilità, per i danni eventualmente causati a terzi dalla propria imbarcazione e rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria connessa all'ormeggio presso la base nautica della Sezione.</p>	
<p>Art. 36) Divieti e successione</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca al Socio che sia soltanto usufruttuario o comodatario di una unità da diporto.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca al Socio che utilizza un'imbarcazione di proprietà di una società</p>		<p>Art. 47) Divieti e successione</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a non Soci.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca a Soci che abbiano in comproprietà una unità da diporto con non soci.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca al Socio che sia soltanto usufruttuario o comodatario di una unità da diporto.</p> <p>E' tassativamente vietata l'assegnazione di un posto barca al Socio che utilizza un'imbarcazione di proprietà di una società</p>	

<p>senza esserne il legale rappresentante. In caso di decesso del Socio titolare è confermato per l'anno in corso l'assegnazione a favore di un erede legittimo, anch'esso Socio, entro il 2° grado. L'erede di cui sopra divenuto proprietario o comproprietario dell'unità da diporto con altri eredi, anch'essi Soci, può ottenere il rinnovo dell'assegnazione nell'ambito del triennio(*). In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi che siano Soci della Sezione l'assegnazione si intende revocata e l'imbarcazione deve essere rimossa.</p>	<p>(*) e comunque per un periodo non inferiore a due anni solari. <i>Il deposito cauzionale ex art. XX (bisogna vedere che numero sarà a seguito delle modifiche apportate) del presente Regolamento, versato dal de cuius, rimarrà bloccato fino al ritiro dell'imbarcazione. L'erede, come sopra definito, avrà diritto a parte dei punteggi di merito cumulati dal de cuius con la seguente gradualità riferita alla sua anzianità di iscrizione alla Sezione:</i> anzianità >3 anni < 5 anni: 50% del punteggio; anzianità >=5 anni <7 anni 60% del punteggio ; anzianità >= 7 anni: 75% del punteggio.</p>	<p>senza esserne il legale rappresentante. In caso di decesso del Socio titolare è confermata per l'anno in corso l'assegnazione a favore di un erede legittimo, anch'esso Socio, entro il 2° grado. In difetto di quanto sopra e qualora non esistano eredi legittimi che siano Soci della Sezione l'assegnazione si intende revocata e l'imbarcazione deve essere rimossa. Il deposito cauzionale previsto dal successivo art. 65 del presente Regolamento, versato dal socio deceduto, rimarrà bloccato fino al ritiro dell'imbarcazione.</p>	
<p>Art.37) Uso delle unità da diporto da parte dei familiari o non soci Il Socio assegnatario (**) può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari (***)(X7). I familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, devono essere autorizzati per iscritto da chi ne ha potestà nei limiti della normativa vigente. E' vietato l'uso delle unità da diporto da parte di non soci senza la presenza a bordo del Socio proprietario (**) o di altro Socio delegato.</p>	<p>(**) ,o comproprietario, (***) anch'essi soci, previa autorizzazione scritta da depositare presso la Segreteria o il Delegato di Banchina.</p>	<p>Art. 48) Uso delle unità da diporto da parte dei familiari o non soci Il Socio assegnatario o comproprietario può far utilizzare la propria unità da diporto dai propri familiari (anch'essi soci), previa autorizzazione scritta da depositare presso la Segreteria o il Delegato di Banchina. I familiari di età inferiore ai 18 anni, in assenza dei propri genitori, devono essere autorizzati per iscritto da chi ne ha potestà nei limiti della normativa vigente sulla sicurezza della navigazione. E' vietato l'uso delle unità da diporto da parte di non soci senza la presenza a bordo del Socio proprietario o comproprietario o di altro Socio delegato.</p>	<p>(X7) si puo' istituire il registro per i soci familiari, che non hanno alcun diritto, ma solo quello di poter utilizzare l'unita' da diporto del socio parente.</p>
<p>Art.38) Responsabilità La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.</p>		<p>Art. 49) Responsabilità La concessione di un posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta in affidamento del proprietario, titolare dell'assegnazione.</p>	

<p>Art.39) Concessioni temporanee L'uso temporaneo del posto barca può essere concesso agli Enti e ai Circoli Nautici Soci sostenitori della Sezione o alle Forze dell'ordine, sempre che l'unità da diporto o da soccorso sia di proprietà dell'Ente, del Circolo Nautico o delle Forze dell'Ordine e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche, sportive o di soccorso.</p>		<p>Art. 50) Concessioni temporanee Ospitalità temporanea presso la base nautica può essere concessa agli Enti e ai Circoli Nautici Soci sostenitori della Sezione o alle Forze dell'ordine, sempre che l'unità da diporto o da soccorso sia di proprietà dell'Ente, del Circolo Nautico o delle Forze dell'Ordine e che sia utilizzata esclusivamente per lo svolgimento di attività didattiche, sportive o di soccorso.</p>	

DELLE REGOLE			
<p>Art.40) Graduatoria annuale dei soci (*) L'assegnazione del posto barca è determinata sulla base della graduatoria annuale dei Soci aventi diritto (**). Dalla graduatoria scaturisce la lista di assegnazione dei posti barca e la conseguente lista d'attesa per i Soci aventi diritto. Questa è la modalità unica ed esclusiva per ottenere l'assegnazione di un ormeggio. Come specificato nel successivo art. 50 l'assegnazione del posto barca ha la durata di tre anni, mentre la lista di attesa è aggiornata annualmente. La redazione e l'aggiornamento della graduatoria dei Soci e conseguentemente della lista d'attesa sono effettuati da una apposita commissione, all'uopo incaricata, di cui fanno parte, di diritto, i Consiglieri indicati nell'art. 20.(X7) L'approvazione e la pubblicazione della graduatoria avviene ogni anno da parte del C.d.S. (*) (X8)</p>	<p>(*) Art. 40) Graduatoria annuale dei soci - Lista di assegnazione e lista di attesa <i>(**)Dalla graduatoria scaturisce la "lista di assegnazione triennale"dei posti barca e la conseguente "lista d'attesa" per i soci aventi diritto e che non sono rientrati nella "lista di assegnazione triennale".</i></p> <p><i>(*) Il CDS puo' assegnare, senza tener conto della graduatoria, posti barca – momentaneamente liberi – a soci che svolgono, con la loro imbarcazione, particolari attività per il conseguimento delle finalità della Lega Navale Italiana.(Y9)</i></p>	<p>Art. 51) Graduatoria annuale dei soci - Lista di assegnazione e lista di attesa L'assegnazione del posto barca è determinata sulla base della graduatoria annuale dei Soci aventi diritto (**). Con cadenza, triennale, dalla graduatoria annuale dei soci viene estrapolato l'elenco dei soci armatori aventi diritto all' ormeggio presso la Base Nautica sempre che abbiano presentato richiesta come previsto dal successivo art. 55. I soci armatori esclusi dalla lista di assegnazione triennale entrano di diritto nella lista di attesa. Questa è la modalità unica ed esclusiva per ottenere l'assegnazione di un ormeggio. Come specificato nel successivo art. ... l'assegnazione del posto barca ha la durata di tre anni, mentre la lista di attesa è aggiornata annualmente. La redazione e l'aggiornamento della graduatoria dei Soci e conseguentemente della lista d'attesa sono effettuati da una apposita commissione, all'uopo incaricata, di cui fanno parte, Il Consigliere delegato alla Segreteria, il Consigliere delegato alla base nautica, il Consigliere allo Sport ed il tesoriere. La commissione , provvede a predisporre, sulla base del punteggio di anzianità e di merito acquisito, una prima graduatoria dei soci da sottoporre all'approvazione del C.d.S. . La graduatoria, approvata dal C. d. S. viene portata a conoscenza dei soci, attraverso il deposito in segreteria, l'affissione all'albo della sede e la pubblicazione sul sito internet. I soci hanno a disposizione 15 giorni di tempo per presentare, avverso la graduatoria approvata dal C.d. S. , ricorso al Presidente della sezione il cui arbitrato è inappellabile.</p>	<p>(X7) i d.t. ed almeno un socio appartenente ad ogni gruppo sportivo, nominato dal gruppo sportivo di appartenenza.</p> <p>La commissione acquisisce le schede dei soci compilate dai soci delegati, di quelle compilate dai d.t.per il confronto, dei punteggi dati dalla segreteria, quelli attribuiti ai soci dal presidente della sezione e dei punteggi eventualmente attribuiti dall'assemblea dei soci.</p> <p>(X8) le schede dei soci e la graduatoria, saranno firmate dai componenti la commissione. La graduatoria e le schede dei soci dovranno essere pubblicate sul sito della sezione in ordine di punteggio decrescente. Lo stesso dicasi per la formazione della graduatoria della lista di attesa.</p> <p>(Y9) Il Tempo di momentanea assegnazione non dovrà superare i 30</p>

		<p>Art. 52) Domanda di assegnazione ormeggio Il Socio, per essere compreso nell'elenco delle assegnazioni e nella conseguente lista di d'attesa deve presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla Segreteria, specificando le dimensioni, il tipo e le caratteristiche dell'imbarcazione per la quale viene richiesto l'ormeggio. Le domande incomplete o pervenute dopola data stabilita saranno ritenute irricevibili e rigettate dal C.d.S. che non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione scritta in merito al Socio.</p>	giorni solari.
		<p>Art. 53) Criteri di accesso alla graduatoria Lo Statuto della L.N.I. impegna tutti i Soci di partecipare attivamente alla vita della Sezione. La creazione di una graduatoria di merito, aperta a tutti i Soci, risponde all'esigenza di stimolare la concreta partecipazione alle attività istituzionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. L'iscrizione alla Lega Navale Italiana, comporta una assunzione consapevole – attraverso iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, ambientaliste, sportive e didattiche - dell'impegno del socio a “diffondere nel popolo italiano, in particolare fra i giovani, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne, agli effetti della partecipazione dei cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro campo ed il loro mezzo di azione”. Le attività istituzionali della Sezione, indicate nel successivo art. 54 del presente regolamento, in quanto tali sono da considerarsi obbligatorie e costituiscono la indispensabile preconditione per poter accedere alla graduatoria di meriti ed anzianità.</p>	

		<p>E' fatto obbligo ai dirigenti della sezione, ciascuno per le propria responsabilità , ai direttori tecnici dei gruppi sportivi , ai coadiutori di comunicare ai soci, con cadenza mensile e comunque in tempo utile al loro coinvolgimento, il programma di attività istituzionali di loro competenza garantendo a tutti il diritto/dovere di prendervi parte. La manifesta ed acclarata negligenza rispetto a tale obbligo comporta l'immediata revoca del mandato fiduciario da parte del C. d . S..</p> <p>La partecipazione alle attività istituzionali deve essere annotata dai responsabili in appositi registri e controfirmata dai soci, registri che saranno consegnati con cadenza mensile in segreteria e dove saranno custoditi a disposizione della commissione punteggi.</p> <p>La mancata partecipazione del socio alla attività obbligatorie, verificata su base annua dalla commissione punteggi, comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria di merito e conseguentemente dall'elenco delle assegnazioni triennali e temporanee. La mancata partecipazione alle attività istituzionali del socio in un arco di tempo superiore ai 18 mesi, segnalata dai dirigenti responsabili e verificata dalla commissione punteggi, comporta l'immediata revoca dell'assegnazione del posto barca triennale o temporaneo e l'esclusione del socio dalle assegnazioni definitive e temporanee del triennio successivo.</p>	
		<p>Art. 54) Attività Istituzionali</p> <p>Sono considerate, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto della Lega Navale Italiana, istituzionali tutte le attività della Sezione in sinonia con gli obiettivi statutari e di supporto alla vita della stessa Sezione:</p> <p>gli eventi , organizzati dalla sezione o alla cui organizzazione la sezione ha ufficialmente aderito, di promozione della cultura marinara e tutela dell'ecosistema marino;</p>	

		<p>le iniziative di avvicinamento alla discipline sportive del mare rivolte in particolare ai soci studenti degli istituti scolastici convenzionati ed ai soci di età inferiore a 18 anni;</p> <p>i corsi rivolti all'inclusione dei diversamente abili o al reinserimento sociale dei tossicodipendenti;</p> <p>la didattica, con funzioni di docente, organizzate dai gruppi sportivi ;</p> <p>le manifestazioni, competitive e non, organizzate dai gruppi sportivi ;</p> <p>il supporto, fornito in modo continuativo, gratuito e volontario alle strutture gestionali della sezione, ed i cui nominativi siano stati formalmente comunicati alla segreteria dal dirigente responsabile, approvati con specifica delibera dal C.d. S. ed annotati in un apposito registro;</p> <p>la propaganda delle attività della sezione finalizzata anche alla raccolta di contributi, donazioni o sponsorizzazioni da parte di Enti Pubblici e Privati;</p> <p>gli incarichi specifici , su particolari progetti o su ben definite problematiche, assegnati - ad uno o più soci sulla base di acclamate capacità e competenze professionali – su proposta del Presidente, approvati dal C.d.S. ed annotati in un apposito registro.</p>	
<p>Art.41) Domanda di ingresso in lista d'attesa Il Socio, per essere compreso nella lista d'attesa deve presentare domanda entro il 31 ottobre di ogni anno alla Segreteria, specificando le dimensioni, il tipo e le caratteristiche dell'imbarcazione per la quale viene richiesto l'ormeggio. Le domande incomplete o pervenute dopo la data stabilita saranno ritenute irricevibili e rigettate dal C.d.S. che non è tenuto ad effettuare nessuna comunicazione scritta in merito al Socio.</p>			
<p>Art. 42)Punteggi per la formazione della graduatoria Lo Statuto della L.N.I. impone a tutti i Soci di partecipare attivamente alla vita della Sezione. La creazione di una graduatoria di</p>		<p>Art. 55) Punteggi per la formazione della graduatoria I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti secondo i seguenti parametri:</p>	

<p>merito, aperta a tutti i Soci, risponde all'esigenza di poter quantificare la partecipazione di ciascuno alle attività istituzionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statutari. L'ormeggio è quindi subordinato alla fattiva partecipazione dei Soci e all'impegno ad utilizzare anche la propria unità da diporto.</p> <p>I punteggi per la formazione della graduatoria sono attribuiti secondo i seguenti parametri:</p> <p>Presidente: 10 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Altre cariche elettive: Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consigliere allo Sport, (*) Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Revisori dei Conti: 5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Altri Consiglieri, Probiviri e Revisori: 3 punti per anno o frazione superiore a sei mesi; (purché sia garantita dagli stessi la costante presenza alle riunioni dell'organo di competenza e una fattiva partecipazione alla vita del sodalizio) , misurata anche in base alle presenze rilevate dal registro di cui all'art. 17);</p> <p>Direttore Tecnico: 3(**) punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>☐ Coadiutore D.T.: 2 (***) punti per anno o frazione superiore a sei mesi; (*)</p> <p>☐ Anzianità: 2,5 punti per ogni anno di iscrizione alla Sezione; (Y10)</p> <p>Vedi pag. A1 pag. A2 e Tabella attività premianti</p> <p>☐ Incarichi specifici: fino a 4 punti a discrezione del C.d.S. ;</p> <p>☐ Meriti speciali: fino a 4 punti a discrezione del C.d.S. ; fino a 10 punti deliberati dalla Assemblea dei Soci su proposta del C.d.S. ;</p> <p>☐ Solidarietà e sponsorizzazioni : fino a 4 punti a discrezione del C.d.S. ;</p>	<p>(*) <i>Consiglieri con delega</i></p> <p>(**) 3,5</p> <p>(***) 3</p>	<p>Presidente: 10 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Altre cariche elettive: Vice Presidente, consiglieri con delega, Presidente del Collegio dei Probiviri e Presidente dei Revisori dei Conti: 6 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Consiglieri senza delega , Probiviri e Revisori: 4 punti per anno o frazione superiore a sei mesi; (purché sia garantita dagli stessi la costante presenza alle riunioni dell'organo di competenza e una fattiva partecipazione alla vita del sodalizio) , misurata anche in base alla partecipazione rilevata dal registro delle presenze in sede o presso la base nautica.</p> <p>Direttore Tecnico e Nostromo: 4 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Coadiutore: 3 punti per anno o frazione superiore a sei mesi;</p> <p>Anzianità: 2,5 punti per ogni anno di iscrizione alla Sezione;</p> <p>Al fine di ottenere punteggio di merito il socio dovrà partecipare alle "Attività Istituzionali".</p> <p>Esse sono quelle specificate nell'art. 54 e dovranno essere svolte a titolo interamente gratuito.</p> <p>Ulteriori "attività istituzionali" potranno dal C.D.S. ed approvate dall'assemblea dei soci.</p> <p>Ogni singola partecipazione darà sempre diritto ad un punteggio di 0,10 punti.</p> <p>Per il raggiungimento del punteggio massimo di merito annuo – 9 (nove) punti – occorre totalizzare n°90 Presenze.</p> <p>I soci – non investiti di cariche o compiti istituzionali - che nel corso dell'anno non avranno partecipato ad almeno 10 attività istituzionali saranno esclusi dalla graduatoria annuale di meriti ed anzianità, fatta salva la possibilità per il socio di</p>	<p>(Y10) I Punti di Anzianità verranno attribuiti ai soli Soci che avranno totalizzato almeno 1 punti di attività di merito.</p> <p>Sono esentati dalla decurtazione del punteggio tutti quei Soci che per valide motivazioni personali documentate non possono partecipare alla vita di Sezione per l'intero anno. Sarà responsabilità del C.D.S. sentiti i D.T. la gestione di questi avvenimenti.</p>
---	---	---	---

- Partecipazione ad attività sportive: fino a 4punti per anno su proposta del D.T. e sentito il Consigliere allo Sport in base al numero di partecipazioni a singole gare o a campionati, secondo le norme fissate nell'ambito dei singoli Gruppi;
- Partecipazione ad attività didattiche in qualità di docente: (fino a 4 punti per anno):
 - Per ogni singolo impegno: 0,20 punti;
 - Per un intero Corso: 2 punti;
 - Per un ciclo di conferenze: 3 punti;
- Partecipazione ad attività organizzate dalla Sezione: (massimo 4 punti per anno)
 - Organizzazione e collaborazione nello svolgimento di manifestazioni: 0,30 punti;
 - Uscita in mare per seduta di esami patente: 0,40 punti;
 - Uscita in mare con scolaresca:0,30 punti;
 - Uscita per corsi o supporto a manifestazioni sportive: 0,30 punti;
 - Per ogni disponibilità: 0,10 punti;
- Partecipazione personale alle riunioni generali dei soci convocate dal C.d.S. : 0,10 punti.
Nelle comunicazioni ai soci sarà indicato il diritto all'acquisizione del punteggio.
L'attribuzione dei punteggi indicati è subordinata alla condizione che per le suddette attività non venga corrisposto alcun emolumento, in qualsiasi forma; fatta eccezione per i rimborsi a piè di lista previsti per i Dirigenti degli Organi Collegiali

comunicare preventivamente alla segreteria la sua assenza (anno sabbatico) per motivi personali o familiari . Se tali soci, nell'arco dei successivi sei mesi, non avranno partecipato a nessuna attività istituzionale saranno esclusi dall'elenco delle assegnazioni per il successivo triennio e se assegnatari di posta barca in banchina, il diritto all'ormeggio sarà automaticamente considerato decaduto.

I punteggi relativi alle attività dei gruppi sportivi saranno assegnati solo agli iscritti al gruppo sportivo di riferimento. Per i soci armatori, in relazione alle maggiori spese sostenute, per la partecipazione alle attività istituzionali con le loro imbarcazioni il punteggio assegnato in relazione ad ogni singolo evento istituzionale è di 0,30.

Un Socio potrà accumulare massimo per ogni anno 9 punti di merito più 2,5 per l'anzianità; sono esclusi il Presidente, che ricevendone 10 per la sua carica li sommerà a quello per l'anzianità arrivando a 12,5, ed i soci beneficiari del punteggio per i meriti sportivi e per i meriti speciali come definiti nei successivi art. 57 e 58.

<p>e per gli istruttori dei corsi.</p> <p>Un Socio potrà accumulare massimo per ogni anno 9 punti di merito più 2,5 per l'anzianità; sono esclusi il Presidente, che ricevendone 10 per la sua carica li sommerà a quello per l'anzianità arrivando a 12,5, ed il socio beneficiario di un eventuale punteggio di merito straordinario (*) assegnato dall'Assemblea</p>	<p>(*) approvato</p>		
		<p>Art. 56) Punteggio per incarichi specifici Gli "incarichi specifici" si dividono in due fattispecie: a) incarichi di coordinamento o organizzativi a carattere continuativo (annuale) ; per tali incarichi potrà essere previsto un punteggio fino ad un massimo di 3 punti, votato dal C.D.S.; b) incarichi specifici di particolare impegno inerenti singoli eventi della vita sociale, per i quali si potranno assegnare 1,5 punti, votati dal C.D.S. con un cumulo massimo di 3 punti, anche se il socio è stato assegnatario di più incarichi specifici.</p> <p>Gli "incarichi specifici" danno luogo a l punteggio di merito solo se il Socio a cui sia stata richiesta dalla Sezione una prestazione professionale e/o di altro genere la presti con il solo rimborso delle spese rinunciando all'onorario.</p>	
		<p>Art. 57) Punteggio per meriti sportivi</p> <p>Per quanto attiene ai "meriti sportivi" il punteggio deve ritenersi assegnato, ai soci, massimo tre, che si sono particolarmente distinti nel corso dell'anno , raggiungendo significativi risultati in campo agonistico dando lustro alla Sezione.</p> <p>Il punteggio sarà proposto dal Consigliere allo Sport e potrà arrivare, con motivazione scritta del C.D.S. votata all'unanimità, sino ad un massimo di 4 punti. La motivazione andrà affissa in bacheca.</p>	

<p>Art.43) Punteggio per meriti speciali o per incarichi speciali Il punteggio per meriti si ottiene partecipando in modo continuativo e non sporadico e/o occasionale all'attività agonistica e/o a quella organizzativa e di supporto svolta dalla Sezione e/o per conto della Sezione. Il punteggio per incarichi speciali si ottiene se il Socio a cui sia stata richiesta dalla Sezione una prestazione professionale e/o di altro genere la presti con il solo rimborso delle spese rinunciando all'onorario.</p>		<p>Art. 58) Punteggio per meriti speciali ed eccezionali</p> <p>Per quanto attiene ai “meriti speciali” il riconoscimento deve ritenersi assegnato, ai soci, massimo tre, che si sono particolarmente impegnati, nel corso dell'anno nella vita della Sezione e non rivestano cariche elettive o ruoli dirigenziali per i quali sia già previsto uno specifico punteggio.</p> <p>I meriti speciali saranno quindi assegnati ai soci che si sono posizionati ai vertici della graduatoria definitiva di merito, elaborata senza tenere conto del tetto dei nove punti. Il punteggio potrà arrivare, con motivazione scritta del C.D.S. e votata all'unanimità, sino ad un massimo di 4 punti. L'assegnazione con la relativa motivazione sarà affissa in bacheca.</p> <p>Il punteggio per meriti speciali , per motivi più che eccezionali ed ampiamente motivati, potrà essere portato fino ad un massimo di 8 punti, previa proposta scritta, votata all'unanimità dal C.D.S., e successivamente approvata dall'Assemblea dei Soci.</p> <p>L' assegnazione del punteggio “per meriti eccezionali” potrà avvenire una sola volta nell'arco di un triennio.</p>	
		<p>Art.58) Sostegno economico alla sezione</p> <p>Per quanto attiene al “sostegno”, esso si configura unicamente se susseguente a preciso invito del C.D.S. relativamente a necessità specifiche della Sezione.</p> <p>In tali casi il C.D.S., all'unanimità, in relazione all'importo economico richiesto potrà assegnare fino ad un massimo di 2 punti.</p>	
			<p>(Y11) Art. 44 Commissione Punteggi E' istituita la “Commissione Punteggi” della Lega Navale Sez. di Pozzuoli:</p> <p><u>VINCOLI</u></p>

- La Commissione sarà costituita da CINQUE componenti, in rappresentanza dei G.P., e designati dai D.T.;
- Periodo di sospensione della Commissione: 1 Agosto – 15 Settembre;
- La Commissione provvederà ad aggiornare l'incontro in caso di assenza anche di un solo componente;
- Assenze prolungate (max 3) faranno decadere dall'incarico assegnato ed il D.T. di riferimento provvederà ad una nuova nomina;
- Non potranno essere investiti di tale incarico, Soci che abbiano già altri incarichi operativi all'interno della LNI Sez. Pozzuoli (Consiglieri, D.T., Coadiutori, specifici incarichi ecc.).

COMPITI

- Verifica e acquisizione delle norme che regolano l'assegnazione dei punteggi e della tabella delle attività o eventuali variazioni/aggiornamenti deliberati dal C.D.S;
- Riunione Settimanale per la compilazione del registro dei punti;
- Coinvolgimento dei D.T. per eventuali chiarimenti, contestazioni in atto o rilevazione di errori di attribuzione;
- Compilazione/Aggiornamento e sottoscrizione del REGISTRO dei punteggi da inviare repentinamente alla Segreteria di Sezione per la successiva

			<p>pubblicazione sul Sito istituzionale;</p> <p>I Soci potranno, una volta presa visione del “Registro dei Punti” inoltrare eventuale contestazione entro e non oltre i 15 giorni dalla sua pubblicazione, oltre tale termine l’assegnazione sarà definitiva.</p>
<p>Art.44) Punteggi soci comproprietari I punteggi attribuiti a Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria. (*)</p>	<p>(*) e della lista di assegnazione</p>	<p>Art. 59)Punteggi soci comproprietari I punteggi attribuiti a Soci comproprietari di una unità da diporto non sono cumulabili fra loro per la formazione della graduatoria e conseguentemente dell’elenco delle assegnazioni o della lista di attesa.</p>	
<p>Art.45) Provvedimenti disciplinari I Soci colpiti dal provvedimento disciplinare della sospensione dei diritti di Socio subiscono una penalizzazione di un punto per ogni mese o frazione (Es: mesi 3 e giorni 10 uguale a punti 4 di penalizzazione). I Soci colpiti da provvedimento disciplinare o amministrativo subiscono una penalizzazione pari a un punto per ogni provvedimento.</p>		<p>Art. 60) Provvedimenti disciplinari I Soci colpiti dal provvedimento disciplinare della sospensione dei diritti di Socio subiscono una penalizzazione di un punto per ogni mese o frazione (Es: mesi 3 e giorni 10 uguale a punti 4 di penalizzazione). Essi sono automaticamente ritenuti decaduti dall’elenco delle assegnazioni e dalla lista di attesa per il triennio in corso e quello successivo. I Soci colpiti da provvedimento disciplinare o amministrativo subiscono una penalizzazione pari a un punto per ogni provvedimento. Essi sono automaticamente ritenuti decaduti dall’elenco delle assegnazioni e dalla lista di attesa per il triennio in corso e quello successivo.</p>	
<p>Art.46) Disponibilità posti barca L’assegnazione dei posti barca non utilizzati dai mezzi navali della Sezione avviene fino ad esaurimento ad iniziare dal Socio primo (**) in graduatoria tenendo conto delle caratteristiche della base nautica e della disponibilità di ormeggi idonei – per dimensioni e pescaggio – alle diverse unità da diporto. Nel caso di posti disponibili, ma non adatti all’unità da diporto del Socio, si scorre la graduatoria (***) fino al primo Socio proprietario di una imbarcazione o natante adatto al posto disponibile.</p>	<p>(**) nella lista di assegnazione</p> <p>(***) lista di assegnazione</p>	<p>Art. 61) Disponibilità posti barca L’assegnazione dei posti barca non utilizzati dai mezzi navali della Sezione avviene fino ad esaurimento ad iniziare dal socio primo nell’elenco delle assegnazioni, tenendo conto delle caratteristiche della base nautica e della disponibilità di ormeggi idonei – per dimensioni e pescaggio – alle diverse unità da diporto. Nel caso di posti disponibili, ma non adatti all’unità da diporto del Socio, si scorre l’elenco delle assegnazioni fino al primo socio proprietario di una imbarcazione o natante adatto al posto</p>	

<p>Il Socio in graduatoria(***) che non trova assegnazione (****) a causa delle dimensioni e/o del pescaggio della barca resta in lista d'attesa fino a quando non si libera un posto adatto alla sua unità da diporto.</p>		<p>disponibile. Il socio compreso nell'elenco delle assegnazioni che non trova ormeggio a causa delle dimensioni e/o del pescaggio della barca resta in lista d'attesa fino a quando non si libera un posto adatto alla sua unità da diporto.</p>	
<p>Art.47) Divieto assegnazioni a tempo indeterminato L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato e' tassativamente vietata a tutti i Soci ordinari ed assimilati. I proprietari di una unità da diporto devono poter aspirare, nel tempo e in base a priorità stabilite dal Regolamento Interno, all'assegnazione di un posto barca.</p>		<p>Art. 62) Divieto assegnazioni a tempo indeterminato L'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato e' tassativamente vietata. I soci proprietari di una unità da diporto devono poter aspirare, nel tempo e in base alle modalità stabilite dal Regolamento Interno, all'assegnazione di un posto barca.</p>	
<p>Art.48) Periodo di validità della lista d'attesa La lista d'attesa o graduatoria, come dir si voglia, dopo essere stata approvata dal C.d.S., entra in vigore dalla data di pubblicazione nell'Albo Sociale (****) e resta in vigore fino alla pubblicazione (*****) della lista d'attesa dell'anno successivo.(Y12)</p>	<p>(*****) <i>deposito in Segreteria</i> (*****) <i>al deposito</i></p>	<p>Art. 63) Periodo di validità della lista d'attesa La graduatoria di merito e il conseguente elenco di assegnazioni e la relativa lista di attesa, dopo essere stata approvata dal C.d.S., entra in vigore dalla data di deposito in segreteria e resta in vigore fino all'approvazione della graduatoria dell'anno successivo.</p>	<p>(Y12) Tale lista verrà pubblicata entro il mese di Marzo di ogni anno</p>
<p>Art.49) Contenzioso sulla lista d'attesa Avverso la formazione della lista d'attesa o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione dei posti barca i Soci possono inviare per iscritto al Presidente della Sezione ai sensi dell'art 27 n°1 lettera o) del Regolamento allo Statuto un esposto in cui forniscono in dettaglio tutte le ragioni che lo hanno motivato. Avverso la soluzione adottata dal Presidente si può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione che emetteranno il giudizio finale che è inappellabile.</p>		<p>Art. 64) Contenzioso Avverso la formazione della graduatoria di merito o per ogni altro motivo riguardante l'assegnazione dei posti barca i Soci possono inviare per iscritto al Presidente della Sezione ai sensi dell'art 27 n°1 lettera o) del Regolamento allo Statuto un esposto in cui forniscono in dettaglio tutte le ragioni che lo hanno motivato. Avverso la soluzione adottata dal Presidente si può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione che emetteranno il giudizio finale che è inappellabile.</p>	
<p>Art.50) Aspettative dei soci e durata dell'assegnazione del posto barca La pubblicazione della lista d'attesa o graduatoria conferisce una aspettativa di diritto ai Soci in essa iscritti. Essa non può essere modificata se non per errore di calcolo o di attribuzione di punti o</p>			

<p>per decadenza sancita dal Regolamento Interno.</p> <p>L'assegnazione del posto barca ha una durata di anni 3 (tre) pari alla valenza del Consiglio, alla scadenza si procede alla riassegnazione dei posti secondo la graduatoria aggiornata annualmente.</p> <p>Il C.d.S. può assegnare senza tener conto della graduatoria posti barca momentaneamente liberi a Soci che svolgono con la loro barca particolare attività in favore delle finalità della Lega Navale Italiana.</p>			
<p>Art.51) Quota “una Tantum” e istituzione del deposito cauzionale (*)</p> <p>L'importo versato dai Soci quale quota “una tantum catenarie” viene convertito in deposito cauzionale che verrà restituito, previa richiesta scritta, all'atto della perdita o della rinuncia all'ormeggio.</p> <p>I Soci che non hanno versato tale somma, al momento dell'assegnazione dell'ormeggio, sono tenuti al versamento, oltre della quota ormeggio, di un deposito cauzionale di € 2.000,00 (duemila/00).</p>	<p><i>(*) Il socio assegnatario del posto barca triennale è tenuto al versamento una tantum di un “deposito cauzionale infruttifero” il cui importo è stabilito dal CDS. L'entità del deposito cauzionale non è in relazione alla tipologia dell'imbarcazione. Al socio che ha versato il deposito cauzionale non verranno richieste integrazioni o decrementi anche nel rinnovo delle successive assegnazioni. Il deposito cauzionale verrà restituito all'atto della perdita o della rinuncia all'ormeggio.</i></p>	<p>Art. 65) Deposito cauzionale</p> <p>Il socio assegnatario del posto barca triennale è tenuto al versamento una tantum di un “deposito cauzionale infruttifero” il cui importo è stabilito dal CDS. L'entità del deposito cauzionale non è in relazione alla tipologia dell'imbarcazione.</p> <p>Al socio che ha versato il deposito cauzionale non verranno richieste integrazioni o decrementi anche nel rinnovo delle successive assegnazioni.</p> <p>Il deposito cauzionale verrà restituito all'atto della perdita o della rinuncia all'ormeggio.</p>	
<p>Art.52) Utilizzo gratuito dei posti barca</p> <p>Il Presidente (**) ed il C.d.S. possono autorizzare l'utilizzazione in forma gratuita dei posti barca lasciati momentaneamente liberi dai Soci usufruttuari (***) a vantaggio di altri Soci per esigenze della Sede e/o di opportunità e/o di ospitalità per Soci di passaggio. (Y13)</p>	<p><i>(**) d'intesa con il Segretario ed il Delegato di Banchina puo'</i></p> <p><i>(***) assegnatari</i></p>	<p>Art. 66) Utilizzo gratuito dei posti barca</p> <p>Il Presidente d'intesa con il Segretario ed il Delegato di Banchina può autorizzare l'utilizzazione in forma gratuita dei posti barca lasciati momentaneamente liberi dai Soci assegnatari a vantaggio di altri Soci per esigenze della Sede e/o di opportunità e/o di ospitalità per Soci di passaggio.</p>	<p>(Y13) Il Tempo di momentanea assegnazione non dovrà superare i 30 giorni solari</p>
<p>Art.53) Non cedibilità dei posti barca</p> <p>I posti barca non sono commerciabili tra Soci, e non sono cedibili a terzi. Ed ogni abuso o trasgressione sarà severamente perseguita mediante deferimento agli Organi di Disciplina</p>		<p>Art. 67) Non cedibilità dei posti barca</p> <p>I posti barca non sono commerciabili tra Soci, e non sono cedibili a terzi.</p>	
<p>Art.54) Presentazione documentazione</p> <p>Prima di mettere in acqua l'imbarcazione i Soci debbono presentare in Segreteria idonea documentazione da cui risulti la</p>	<p><i>La concessione del permesso di ormeggio è subordinata alla presentazione in Segreteria di idonea documentazione, da</i></p>	<p>Art. 68) Presentazione documentazione</p> <p>La concessione del permesso di ormeggio è subordinata alla presentazione in Segreteria di idonea documentazione, da</p>	

<p>lunghezza della stessa (per le imbarcazioni fotocopia del libretto di navigazione – per i natanti fotocopia del certificato di omologazione rilasciato dal cantiere costruttore o autocertificazione), l'avvenuto pagamento della tassa di stazionamento, ove dovuta, e dell'assicurazione e firmare i moduli di Assunzioni di Responsabilità.</p>	<p><i>cui risultino le dimensioni dell'imbarcazione, nonché alla sottoscrizione del contratto di ormeggio.</i> <i>Per dimensioni dell'imbarcazione si intende l'effettivo ingombro in acqua</i></p>	<p>cui risultino le dimensioni dell'imbarcazione, nonché alla sottoscrizione del contratto di ormeggio. Per dimensioni dell'imbarcazione si intende l'effettivo ingombro in acqua</p>	
<p>Art.55) Cambio di imbarcazione Il Socio che voglia cambiare barca dovrà presentare istanza scritta al C.d.S. indicandone le caratteristiche (lunghezza, larghezza, altezza di bordo, pescaggio ecc.). Secondo poi le possibilità che l'impianto offre e la situazione del momento il C.d.S. valuterà se esistono le condizioni per effettuare il cambio. In caso di temporanea impossibilità il Socio rientra in lista d'attesa e la sua richiesta sarà tenuta agli atti fin quando non sarà possibile soddisfarla.</p>		<p>Art. 69) Cambio di imbarcazione Il Socio che voglia cambiare barca dovrà presentare istanza scritta al C.d.S. indicandone le caratteristiche (lunghezza, larghezza, altezza di bordo, pescaggio ecc.). Secondo poi le possibilità che l'impianto offre e la situazione del momento il C.d.S. valuterà se esistono le condizioni per effettuare il cambio. In caso di temporanea impossibilità il Socio rientra in lista d'attesa e la sua richiesta sarà tenuta agli atti fin quando non sarà possibile soddisfarla.</p>	
<p>Art.56) Responsabilità in caso di riparazioni L'accesso alla base nautica di meccanici od altro personale specializzato è consentito solo se accompagnato dal socio proprietario dell'imbarcazione. Se, per qualunque ragione, il Socio è impossibilitato a presenziare agli interventi di riparazione, l'accesso alla banchina del personale specializzato deve essere comunicato alla Segreteria della Sezione che rilascerà la relativa autorizzazione. Il Socio assegnatario resta sempre e comunque unico responsabile di tali interventi.</p>		<p>Art. 70) Responsabilità in caso di riparazioni L'accesso alla base nautica di meccanici od altro personale specializzato è consentito solo se accompagnato dal socio proprietario dell'imbarcazione. Se, per qualunque ragione, il Socio è impossibilitato a presenziare agli interventi di riparazione, l'accesso alla banchina del personale specializzato deve essere comunicato alla Segreteria della Sezione che rilascerà la relativa autorizzazione. Il Socio assegnatario resta sempre e comunque unico responsabile di tali interventi.</p>	
<p>Art.57) Revoca della concessione del posto barca Il Socio decade definitivamente dalla concessione del posto barca in caso di: Mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione. ☐ Mancato pagamento, trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione in mora, della quota sociale e del naviglio, del deposito cauzionale, della quota prevista per l'ormeggio.</p>	<p><i>dall'assegnazione del posto barca per il triennio in corso in caso di:</i> - <i>mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione dopo sollecito formale da parte della Segreteria</i></p>	<p>Art. 71) Revoca della concessione del posto barca Il Socio decade dall'assegnazione del posto barca per il triennio in corso in caso di: mancata sottoscrizione del contratto di assegnazione dopo sollecito formale da parte della Segreteria Mancato pagamento, trascorsi i termini previsti per la regolarizzazione in mora, della quota sociale e del naviglio, del deposito cauzionale, della quota prevista</p>	

<p>□ Mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto con obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa - art. 75 Codice della Navigazione.</p> <p>□ Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede.</p> <p>□ Rifiuto non giustificato e ripetuto di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali.</p> <p>□ Utilizzo dell'Unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.</p> <p>(Y14)</p> <p>Nei casi in cui è prevista la revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, questa sarà ratificata dal C.d.S., su segnalazione del Delegato di banchina, che ne darà(*) comunicazione al Socio con raccomandata A.R. concedendogli cinque giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata per rimuovere la propria imbarcazione o per presentare, per iscritto, ricorso al Presidente della Sezione la cui determinazione è inappellabile e(**) comunicata al Socio con raccomandata A.R..</p> <p>La decadenza dalla concessione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l'esclusione(***) permanente dalle assegnazioni di ormeggio presso la base nautica sociale.</p>	<p>(*) ; di ciò sarà data comunicazione al socio.....</p> <p>(**),inappellabile, sarà</p> <p>(***) per il residuo del triennio in corso e per il triennio successivo</p>	<p>per l'ormeggio.</p> <p>Mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto con obbligo della rimozione della barca affondata o semi sommersa - art. 75 Codice della Navigazione.</p> <p>Mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o cose altrui o alle infrastrutture della Sede.</p> <p>Rifiuto non giustificato e ripetuto di mettere a disposizione della struttura periferica la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali.</p> <p>Utilizzo dell'Unità da diporto per attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere anche al di fuori della sede nautica.</p> <p>Nei casi in cui è prevista la revoca dell'autorizzazione all'ormeggio, questa sarà ratificata dal C.d.S., su segnalazione del Delegato di banchina, di ciò sarà data comunicazione al Socio con raccomandata A.R. concedendogli cinque giorni lavorativi dalla ricezione della raccomandata per rimuovere la propria imbarcazione o per presentare, per iscritto, ricorso al Presidente della Sezione la cui determinazione è inappellabile e sarà comunicata al Socio con raccomandata A.R..</p> <p>La decadenza dalla concessione del posto barca comporta, senza nessuna eccezione, l'esclusione per il residuo del triennio in corso e per il triennio successivo dalle assegnazioni di ormeggio presso la base nautica sociale.</p>	<p>(Y14) Dopo ripetuto richiamo (max 3) per utilizzo improprio delle infrastrutture (Es.: doccia e shampo sulla banchina, trasporto e imbarco carburante, mancata pulizia o ingombro della porzione di banchina o antistante l'imbarcazione (spazzatura, pulizia pesce, lavori in barca, vele, attrezzature sub, canoe, igloo, tavole di ponte/passarelle)</p>
<p>Art.58) Rimozione dell'imbarcazione</p> <p>Nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio il Socio ha cinque giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza, per provvedere alla liberazione del posto in banchina; decorsi i termini di cui sopra, la LNI (****) è autorizzata alla rimozione forzata e al trasferimento dell'imbarcazione presso un sito adeguato dandone tempestiva comunicazione al Socio; tutte le spese della procedura sono a carico del</p>	<p>(****) Sezione di Pozzuoli</p>	<p>Art. 72) Rimozione dell'imbarcazione</p> <p>Nel caso di revoca dell'autorizzazione all'ormeggio il Socio ha cinque giorni lavorativi, dalla ricezione della comunicazione della Presidenza, per provvedere alla liberazione del posto in banchina; decorsi i termini di cui sopra, la sezione è autorizzata alla rimozione forzata e al trasferimento dell'imbarcazione presso un sito adeguato dandone tempestiva comunicazione al Socio; tutte le spese della procedura sono a carico del Socio, che</p>	

<p>Socio, che dovrà restituire alla Sezione le spese eventualmente anticipate per la rimozione; parimenti la LNI (****) procederà alla rimozione nel caso in cui il Socio non provvedesse a lasciare libero il posto in banchina alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione temporanea all'ormeggio.</p>		<p>dovrà restituire alla Sezione le spese eventualmente anticipate per la rimozione; parimenti la sezione procederà alla rimozione nel caso in cui il Socio non provvedesse a lasciare libero il posto in banchina alla scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione temporanea all'ormeggio.</p>	
<p>Art.59) Controversie Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti. Non è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.</p>		<p>Art. 73) Controversie Eventuali lamentele, rimostranze o controversie di qualsiasi genere vanno inoltrate tramite esposti scritti e motivati al Presidente di Sezione. Avverso la soluzione adottata in prima istanza dal Presidente della Sezione, il Socio presentatore dell'esposto può avanzare ricorso, tramite la Presidenza stessa, al giudizio in seconda istanza del Collegio dei Probiviri rinunciando al ricorso all'autorità giudiziaria per tutte le controversie rimettendo ogni decisione agli organi statutari a ciò preposti. Non è ammesso il rapporto diretto dei Soci della Sezione con gli Organi Centrali o con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il necessario tramite, è da ritenersi irrituale e pertanto irricevibile, come ribadito nella circolare P. N. n° 214 del 01/04/2003.</p>	

REGOLAMENTO SERVIZI BASE NAUTICA			
<p>Art.60) Accesso ai pontili Tutti i Soci in regola con il tesseramento possono accedere ai pontili nelle ore consentite. E' però vietato sostare o passeggiare a lungo sui pontili. (Y15) I Soci titolari di ormeggio saranno dotati della chiave del cancello di accesso ai pontili. In caso di smarrimento della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento della quota stabilita dal C.d.S.</p>		<p>Art. 74) Accesso ai pontili Tutti i Soci in regola con il tesseramento possono accedere ai pontili nelle ore consentite. E' però vietato sostare o passeggiare a lungo sui pontili. I Soci titolari di ormeggio saranno dotati della chiave del cancello di accesso ai pontili. In caso di smarrimento della chiave sarà rilasciato duplicato previa autocertificazione di avvenuto smarrimento e versamento della quota stabilita dal C.d.S.</p>	<p>(Y15) La presenza di minorenni sul pontile dovrà essere sempre accompagnata dal Socio avente diritto di patria podestà.</p>
<p>Art.61) Rapporti con il personale delle basi nautiche Il rapporto della Sezione con il personale addetto alle Basi Nautiche è regolato dal Contratto Nazionale del Settore Turismo. I Soci, in nessun caso, possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative extra al personale di banchina e sono tenuti ad esibire, su richiesta, l'autorizzazione all'ormeggio ai pontili della Sezione.</p>		<p>Art. 75) Rapporti con il personale delle basi nautiche Il rapporto della Sezione con il personale addetto alle Basi Nautiche è regolato dal Contratto Nazionale del Settore Turismo. I Soci, in nessun caso, possono dare disposizioni di alcun genere o richiedere prestazioni lavorative extra al personale di banchina e sono tenuti ad esibire, su richiesta, la tessera di socio, l'iscrizione al naviglio e l'autorizzazione all'ormeggio ai pontili della Sezione.</p>	
<p>Art.62) Variazione posti d'ormeggio Il Consigliere delegato alle Basi Nautiche può variare i posti d'ormeggio nell'ambito della Sede Nautica per motivate esigenze tecniche o organizzative.</p>		<p>Art. 76) Variazione posti d'ormeggio Il Consigliere delegato alle Basi Nautiche ed il Nostromo possono variare i posti d'ormeggio nell'ambito della Sede Nautica per motivate esigenze tecniche o organizzative.</p>	
<p>Art.63) Uso dei pontili L'utilizzo dei pontili deve avvenire in modo da non comprometterne l'integrità nel tempo evitando di accedervi con calzature inidonee, tenendo accesi i motori in prossimità dei pontili, evitando di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere che possano apportare danni. E' fatto divieto, sui pontili, di trascinare o lasciare cose che possano apportare direttamente o indirettamente danni o di occupare spazi e ingombri destinati al servizio e al sistema</p>		<p>Art. 77) Uso dei pontili L'utilizzo dei pontili deve avvenire in modo da non comprometterne l'integrità nel tempo evitando di accedervi con calzature inidonee, tenendo accesi i motori in prossimità dei pontili, evitando di svolgere lavori di rimessaggio o di altro genere che possano apportare danni. E' fatto divieto, sui pontili, di trascinare o lasciare cose che possano apportare direttamente o indirettamente danni o di occupare spazi e</p>	

<p>antincendio. L'accesso agli animali è consentito solo nel caso che trattisi di esemplari di piccola taglia e tenuti al guinzaglio; nel caso di animali aggressivi è obbligatorio l'uso della museruola.</p>		<p>ingombri destinati al servizio e al sistema antincendio. L'accesso agli animali è consentito solo nel caso che trattisi di esemplari tenuti al guinzaglio; nel caso di animali aggressivi è obbligatorio l'uso della museruola.</p>	
<p>Art.64) Uso dei servizi di luce e acqua L'uso dei servizi di luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l'allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei secondo le disposizioni di legge in vigore. Per i rifornimenti idrici si utilizzeranno i carrellini con laccio già predisposti su ogni pontile. E' fatto divieto di lasciare lacci o pompe personali sui pontili.</p>		<p>Art. 78) Utilizzo di luce e acqua L'uso dei servizi di luce ed acqua, deve avvenire evitando gli sprechi; per l'allacciamento alle prese elettriche i Soci devono munirsi di cavi idonei secondo le disposizioni di legge in vigore. E' fatto divieto di lasciare lacci o pompe personali sui pontili.</p>	
<p>Art.65) Divieto di scarichi in mare E' fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti nonché le acque nere per le quali si raccomanda di munirsi di apposito serbatoio; è d'obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto.</p>		<p>Art. 79) Divieto di scarichi in mare E' fatto divieto assoluto di scaricare in mare olio, gasolio, detersivi o altri materiali inquinanti nonché le acque nere per le quali si raccomanda di munirsi di apposito serbatoio; è d'obbligo la rigorosa osservanza delle Ordinanze emanate dal Comandante del Porto.</p>	
<p>Art.66) Dotazione di parabordi, passerelle e scalette Per l'ormeggio in banchina o ai pontili è obbligatorio dotare l'unità da diporto di un numero sufficiente di parabordi (almeno tre per ogni lato) e di (*) <i>molloni di ormeggio</i>. L'uso di passerelle e scalette deve essere tale da non ingombrare la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito. Comportamenti difformi saranno sanzionati.</p>	<p>(*) <i>adeguati sistemi di ormeggio indicati dal Delegato di Banchina.</i></p>	<p>Art. 78) Dotazione di parabordi, passerelle e scalette Per l'ormeggio in banchina o ai pontili è obbligatorio dotare l'unità da diporto di un numero sufficiente di parabordi (almeno tre per ogni lato) e di adeguati sistemi di ormeggio indicatidal Delegato di Banchina o dal Nostromo. L'uso di passerelle e scalette deve essere tale da non ingombrare la banchina e da non costituire pericolo per le persone e intralcio al libero transito. Comportamenti difformi saranno sanzionati.</p>	
<p>Art.67) Responsabilità I Dirigenti della Sezione declinano (**) ogni responsabilità per danni a cose o persone indebitamente introdotte o introdottesi arbitrariamente nell'area della Base Nautica (***) La Sezione non risponde dei danni dipendenti da fortunali o di danni che possono derivare da eventuali furti totali,</p>	<p>(**) <i>La LNI – Sezione di Pozzuoli - declina</i> (***) <i>nelle aree delle basi nautiche</i></p>	<p>Art. 79) Responsabilità La sezione di Pozzuoli della LNI declina ogni responsabilità per danni a cose o persone indebitamente introdotte o introdottesi arbitrariamente nelle aree della Base Nautica. La Sezione non risponde dei danni dipendenti da fortunali o di danni che possono derivare da eventuali furti totali,</p>	

<p>parziali o atti vandalici come declina eventuali responsabilità per la mancata stipula o del rinnovo di idonea assicurazione per R.C. , furto ed incendio.</p>		<p>parziali o atti vandalici come declina eventuali responsabilità per la mancata stipula o del rinnovo di idonea polizza per R.C. , assicurazione corpi, furto ed incendio.</p>	
<p>Art.68) Transito Numero <i>dieci</i> (****) posti di ormeggio sono destinati al transito. Gli ospiti di altre Sedi sono considerati in transito previa esibizione del certificato di iscrizione dell'unità da diporto al Naviglio della Lega Navale, della tessera sociale valida per l'anno in corso il cui intestatario risulti dalla licenza di abilitazione alla navigazione proprietario dell'unità da diporto. Gli ospiti possono utilizzare per un massimo di tre giorni o per non più di due volte i posti di transito, in forma gratuita nei mesi di luglio ed agosto. I Soci in transito nel restante periodo dell'anno possono ormeggiare, compatibilmente con le esigenze della Sezione, anche per periodi superiori a tre giorni. In questo caso sono tenuti al pagamento della tariffa posto barca vigente, ed ai dodicesimi della quota di Sezione, previsti per i soci frequentatori.</p> <p>Art.69) Registro degli ospiti Gli ospiti vanno annotati in apposito registro come da istruzioni della Presidenza Nazionale.</p>	<p>(****) <i>cinque</i></p>	<p>Art. 80) Transito Gli ospiti di altre Sedi sono considerati in transito previa esibizione del certificato di iscrizione dell'unità da diporto al Naviglio della Lega Navale, della tessera sociale valida per l'anno in corso il cui intestatario risulti dalla licenza di abilitazione alla navigazione proprietario dell'unità da diporto. Gli ospiti possono utilizzare per un massimo di tre giorni o per non più di due volte i posti di transito, in forma gratuita nei mesi di luglio ed agosto. I Soci in transito nel restante periodo dell'anno possono ormeggiare, compatibilmente con le esigenze della Sezione, anche per periodi superiori a tre giorni. In questo caso sono tenuti al pagamento della tariffa posto barca vigente, ed ai dodicesimi della quota di Sezione, previsti per i soci frequentatori.</p>	
		<p>Art. 81) Registro degli ospiti Gli ospiti vanno annotati in apposito registro come da istruzioni della Presidenza Nazionale.</p>	
<p>Art.70) Normativa per la gestione delle Basi Nautiche ai sensi dell'Art. 22 a) E' istituito il Giornale della Base Nautica, sul quale gli addetti alla banchina appongono la loro firma all'inizio ed alla fine di ogni turno lavorativo. La firma di inizio turno vale come presa in carico della banchina con tutto quanto di pertinenza: estintori, barche, motori, remi ed ogni genere di attrezzature e beni di proprietà della Sezione. L'addetto prende altresì in</p>		<p>Art. 82) Normativa per la gestione delle Basi Nautiche ai sensi dell'Art. 22 a) E' istituito il Giornale della Base Nautica, sul quale gli addetti alla banchina appongono la loro firma all'inizio ed alla fine di ogni turno lavorativo. La firma di inizio turno vale come presa in carico della banchina con tutto quanto di pertinenza: estintori, barche, motori, remi ed ogni genere di attrezzature e beni di proprietà della Sezione. L'addetto prende altresì in</p>	

<p>custodia le barche presenti in quel momento in banchina verificandone lo stato, la tenuta delle cime di ormeggio e la coincidenza del posto assegnato con l'imbarcazione ormeggiata. Pertanto, l'addetto presente sarà chiamato a rispondere di ogni guasto, smarrimento, danneggiamento o difformità rispetto a quanto precedentemente annotato sul citato Giornale.</p> <p>b) E' fatto assoluto divieto, salvo comprovati casi di forza maggiore, di consentire l'ormeggio ad imbarcazioni non autorizzate per iscritto dal Delegato alle Basi Nautiche.</p> <p>c) Il posto di ormeggio viene assegnato, insindacabilmente, alle imbarcazioni dei Soci dal C.d.S. a mezzo del Consigliere Delegato alle Basi Nautiche. E' pertanto vietato spostare le imbarcazioni dal posto di ormeggio numerato assegnato, se non per causa di forza maggiore e senza il preventivo assenso del Delegato stesso.</p> <p>d) Nel caso in cui si verificassero eventi previsti ai punti b e c dovrà esserne fatta annotazione sul Giornale della Base Nautica, elencando il nome ed il tipo della barca, i motivi dell'accaduto, il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del proprietario dell'imbarcazione.</p> <p>e) Il personale di banchina annoterà l'uscita ed il rientro delle imbarcazioni, se lo stesso non sia previsto in giornata. I Soci si faranno carico di segnalare le assenze dal posto di ormeggio per il week-end al personale di banchina e quelle di durata superiore anche alla Segreteria. In questo caso, i Soci sono tenuti a segnalare per tempo alla Segreteria ed al personale di banchina un eventuale rientro anticipato.</p> <p>f) Non è consentito ai Soci ingombrare la banchina con oggetti di loro proprietà (tender, motori, paglioli etc.). Il personale di banchina è tenuto ad annotare nel Giornale eventuali infrazioni.</p> <p>g) Il Giornale della base nautica dovrà essere custodito con cura dagli addetti ed</p>		<p>custodia le barche presenti in quel momento in banchina verificandone lo stato, la tenuta delle cime di ormeggio e la coincidenza del posto assegnato con l'imbarcazione ormeggiata. Pertanto, l'addetto presente sarà chiamato a rispondere di ogni guasto, smarrimento, danneggiamento o difformità rispetto a quanto precedentemente annotato sul citato Giornale.</p> <p>b) E' fatto assoluto divieto, salvo comprovati casi di forza maggiore, di consentire l'ormeggio ad imbarcazioni non autorizzate per iscritto dal Delegato alle Basi Nautiche.</p> <p>c) Il posto di ormeggio viene assegnato, insindacabilmente, alle imbarcazioni dei Soci dal C.d.S. a mezzo del Consigliere Delegato alle Basi Nautiche o dal Nostro. E' pertanto vietato spostare le imbarcazioni dal posto di ormeggio numerato assegnato, se non per causa di forza maggiore e senza il preventivo assenso del Delegato stesso e del nostromo.</p> <p>d) Nel caso in cui si verificassero eventi previsti ai punti b e c dovrà esserne fatta annotazione sul Giornale della Base Nautica, elencando il nome ed il tipo della barca, i motivi dell'accaduto, il nome, l'indirizzo ed il numero di telefono del proprietario dell'imbarcazione.</p> <p>e) Il personale di banchina annoterà l'uscita ed il rientro delle imbarcazioni, se lo stesso non sia previsto in giornata. I Soci si faranno carico di segnalare le assenze dal posto di ormeggio per il week-end al personale di banchina e quelle di durata superiore anche alla Segreteria. In questo caso, i Soci sono tenuti a segnalare per tempo alla Segreteria ed al personale di banchina un eventuale rientro anticipato.</p> <p>f) Non è consentito ai Soci ingombrare la banchina con oggetti di loro proprietà (tender, motori, paglioli etc.). Il personale di banchina è tenuto ad annotare nel Giornale eventuali infrazioni.</p> <p>g) Il Giornale della base nautica dovrà</p>	
---	--	--	--

<p>esibito, per le verifiche del caso, a tutti i componenti del C.d.S., al Delegato alle Basi Nautiche ed ai collaboratori da lui designati.</p> <p>h) Eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni: per il personale addetto a norma del contratto di lavoro; per i Soci con deferimento al Presidente che sanzionerà gli stessi ai sensi dei vigenti Regolamenti.</p>		<p>essere custodito con cura dagli addetti ed esibito, per le verifiche del caso, a tutti i componenti del C.d.S., al Delegato alle Basi Nautiche, al Nostromo ed ai collaboratori da lui designati.</p> <p>h) Eventuali infrazioni saranno oggetto di sanzioni: per il personale addetto a norma del contratto di lavoro; per i Soci con deferimento al Presidente che sanzionerà gli stessi ai sensi dei vigenti Regolamenti.</p>	
<p>Pag. A1</p> <p>Gli “incarichi specifici” sono assegnati dal Presidente e annotati in apposito registro. Essi si dividono in due fattispecie:</p> <p>a) incarichi di coordinamento o organizzativi a carattere continuativo (annuale) ; per tali incarichi potrà essere previsto un punteggio fino ad un massimo di 3 punti, votato dal C.D.S.;</p> <p>b) incarichi specifici di particolare impegno inerenti singoli eventi della vita sociale, per i quali si potranno assegnare 1,5 punti, votati dal C.D.S. con un cumulo massimo di 3 punti, anche se il socio è stato assegnatario di più incarichi specifici.</p> <p>Per quanto attiene ai “meriti speciali” il punteggio deve ritenersi assegnato, come misura eccezionale, al socio che si sia particolarmente impegnato, per un lungo periodo dell’anno, raggiungendo significativi risultati o nel campo agonistico, o in quello organizzativo, ovvero in supporto alla vita della Sezione.</p> <p>Il punteggio potrà arrivare, con motivazione scritta del C.D.S. e votata all’unanimità, sino ad un massimo di 4 punti. La motivazione andrà affissa in bacheca.</p> <p>Tale punteggio, per motivi più che</p>			

<p>eccezionali ed ampiamente motivati, potrà essere portato fino ad un massimo di 8 punti, previa proposta scritta, votata all'unanimità dal C.D.S., e successivamente approvata dall'Assemblea dei Soci. L'assegnazione potrà avvenire una sola volta nell'arco di un triennio.</p> <p>Per quanto attiene alla “solidarietà”, essa si configura unicamente se susseguente a preciso invito del C.D.S. relativamente a necessità specifiche della Sezione. In tali casi il C.D.S., all'unanimità, potrà assegnare fino ad un massimo di 2 punti.</p> <p>Per quanto attiene alla “sponsorizzazione”, il C.D.S. nomina un socio a ciò addetto, che, su richiesta dello stesso C.D.S., procurerà eventuali sponsorizzazioni. Al socio nominato, il C.D.S. potrà assegnare sino ad un massimo di 3 punti, in relazione ai risultati ottenuti nell'arco dell'anno. Nessun punteggio è previsto per lo sponsor, anche se socio della Sezione.</p>			
<p>Pag. A2</p> <p>Al fine di ottenere punteggio di merito il socio potrà partecipare alle “Attività Premianti”.</p> <p>Esse sono quelle di cui all' allegata tabella e dovranno essere svolte a titolo interamente gratuito, fatta eccezione per i rimborsi spese.</p> <p>Ulteriori “attività premianti” potranno essere inserite in tabella con apposita delibera del C.D.S.</p> <p>Ogni singola partecipazione ad “eventi” nell'ambito delle “attività premianti”, darà sempre diritto ad un credito.</p> <p>Per il raggiungimento del punteggio massimo di merito annuo – 9 (nove) punti – occorre totalizzare n°60 (sessanta) crediti:</p>			

pertanto ogni credito equivale a punti 0,15.**(Y16)**

A tutti i soci – non investiti di cariche o compiti istituzionali - che nel corso dell'anno non avranno ottenuto alcun credito verrà applicata una penalizzazione di 0,90 punti (pari a 6 crediti).
Nel caso in cui il socio, pur non raggiungendo i 6 crediti, ne abbia comunque conseguiti, la penalizzazione sarà applicata per i crediti mancanti a 6. I 6 crediti verranno conteggiati per l'assegnazione del punteggio dopo il conseguimento di un ulteriore credito (es. n° 5 crediti = punteggio negativo 0,15 – n°7 crediti = punti 1,05.... etc) .
I crediti delle attività sportive saranno assegnati solo agli iscritti al gruppo sportivo di riferimento.

Fanno eccezione alla regola “*una partecipazione = un credito*” gli impegni nelle seguenti attività:

1 – uscita in mare a fini rieducativi : 1,5 crediti

2 - uscita in mare con scolaresche : 1,5 crediti

3 - uscita in mare con disabili: 1,5 crediti

4 - uscita in mare per esame di patente nautica: 1,5 crediti

5 - assistenza medica (quando prevista da regolamenti federali o richiesta dal C.D.S.): crediti 1,5

6 - la messa a disposizione dell'imbarcazione da parte dell'armatore: 0,5 crediti

(Y17) (Z3)

(Y16) e perderà il diritto all'assegnazione del punteggio di anzianità per l'anno in corso.

(Y17) GESTIONE PUNTEGGI

			<p>A) Commissione Punteggi</p> <p>Viene istituita una commissione permanente costituita da 4 coadiutori (uno per ogni Gruppo Sportivo)</p> <p>La Commissione avrà:</p> <p>1 Presidente (a rotazione tra i 4 coadiutori con incarico trimestrale)</p> <p>1 Segretario (a rotazione tra i 4 coadiutori con incarico trimestrale)</p> <p>La commissione afferirà ad un Consigliere per tutte le problematiche inerenti:nuove attività, comunicazioni e rapporti con il CDS/Presidenza.</p> <p>B) Assegnare Attività:</p> <p>Al fine di una ampia partecipazione di tutti i Soci alle attività della Sezione, dovranno essere predisposte liste delle attività programmate a cui il Socio potrà dare la propria adesione.</p> <p>Da tale lista a rotazione e in base alle specifiche esigenze, saranno individuati i Soci a cui sarà affidata la specifica attività.</p> <p>Organi che possono predisporre/assegnare attività:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Presidenza/CDS – con delibera, per specifiche esigenze di Sezioneb. Direttori Tecnici - di concerto con il Consigliere allo Sport per tutte le attività inerenti il proprio G.S.: eventi, manifestazioni, attività
--	--	--	---

sportive, ecc..

Il D.T. avrà altresì la responsabilità del corretto svolgimento delle attività assegnate

- c. Segreteria – previa comunicazione al CDS o Consigliere Delegato, per tutte le specifiche esigenze di Segreteria.

C) Compiti della Commissione punteggi

- a. Predisposizione e aggiornamento di una “**Lista Attività di Sezione**”.

- i. Ad ogni attività verrà assegnato un punteggio univoco.

- b. Predisposizione e aggiornamento “**Lista Attività Soci**”

- c. Alla Commissione verranno comunicati (ogni due mesi):

- 1) Lista Attività assegnate (da uno dei 4 organi predisposti)

- 2) Lista nuove attività da inserire nella “**Lista Attività di Sezione**”

La Commissione provvederà ad assegnare un punteggio univoco per ogni nuova attività.

- d. Pubblicazione “**Lista Attività Soci**” e “**Lista**

Attività di Sezione”.

La commissione (trimestralmente) avvalendosi dei servizi di Segreteria, provvederà alla pubblicazione (sul Sito Istituzionale) delle liste aggiornate.

e. Fine anno Sociale

Alla fine di ogni anno Sociale, la Commissione provvederà al rilascio (al Consigliere di riferimento) della lista delle Attività Soci per le dovute approvazioni.

D) Metodologie

Al fine di una continua partecipazione di tutti i Soci alle attività della Sezione, i punti derivati dalle attività premianti saranno calcolati nel seguente modo:

- a) L'anno sociale viene diviso in due parti: Gennaio-Luglio, Settembre-Dicembre
- b) I punti/crediti conseguiti nella seconda parte dell'anno (Settembre-Dicembre) saranno utilizzati per convalidare i punti conseguiti nella prima parte dell'anno nella misura del 200%.

Es. se nella seconda parte dell'anno si sono conseguiti 2 punti per qualsiasi tipo di attività, questi daranno diritto ad un massimo di 4 punti se conseguiti nella prima parte dell'anno.

Se nella prima parte dell'anno si sono conseguiti "8" punti e nella

			<p>seconda parte dell'anno non si è conseguito nessun punteggio, al Socio non verrà accreditato nessun punteggio.</p> <p>Il Socio avrà la facoltà di fare ricorso dando giustificazione scritta per la mancata partecipazione alle attività di Sezione e tale giustificazione sarà valutata dal C.D.S. sentiti il D.T. ed i coadiutori del G.S. di appartenenza del Socio.</p> <p>Se nella prima parte dell'anno non si è raggiunto il punteggio massimo convalidato dal punteggio conseguito nella seconda parte dell'anno, verranno convalidati i solo punti acquisiti.</p> <p>Hanno diritto a punteggio di merito e punteggio di anzianità i soli Soci iscritti a specifico Gruppo Sportivo.</p> <p>Sarà compito del D.T. di concerto con i coadiutori "monitorare" e darne "visibilità" al Consigliere allo Sport della partecipazione di tutti i Soci iscritti al G.S.</p>
			<p>->Raddoppio del punteggio per l'attività sportiva per l'armatore che partecipa alle regate imbarcando soci della Lega.</p> <p>Questo eviterebbe che spesso sulle imbarcazioni si formino equipaggi con persone che ben poco hanno a che fare con la sezione;</p> <p>->Raddoppio del punteggio per le attività sportive e riduzione della quota d'iscrizione al campionato all'armatore che non solo partecipa a tutto il campionato a cui si è iscritto , ma che sulla sua imbarcazione ospiti almeno due corsisti / per i quali è stata fatta una accurata valutazione da parte del tutor del corso/</p> <p>->Nessuna attribuzione di punteggio per</p>

			<p>attività sportiva a tutti gli armatori che risultano imbarcati su altre imbarcazioni in occasione</p> <p>di manifestazioni interne della Lega/ Campionato 4 stagioni- Vela vino pezzogna / . La ratio di tale richiesta è ovvia.</p> <p>Trattandosi di</p> <p>manifestazioni che pur avendo un certo agonismo, non comportano “grossi sacrifici” , ma di contro svolgendosi all’interno del Golfo di</p> <p>Pozzuoli danno visibilità alle attività della Lega. E’ molto misero infatti vedere che per un nostro campionato sono iscritte solo 27 barche, rispetto al numero di vele presenti in banchina</p> <p>->Nessuna attribuzione di punteggio, e successivo scalo dei punti attribuiti per tutti gli armatori i quali non abbiano effettuato anche</p> <p>un minimo di attività sportiva nel corso dell’anno. Sul numero di regate che dovranno essere prese come parametro, se ne può discutere</p> <p>in sede di riunione dei soci del Gruppo Vela.</p> <p>(Z3) Cita l’allegato pagina A1 : “Per quanto attiene alla “sponsorizzazione”, il C.D.S. nomina un socio a ciò addetto, che, su richiesta dello stesso C.D.S., procurerà eventuali sponsorizzazioni. Al socio nominato, il C.D.S. potrà assegnare sino ad un massimo di 3 punti, in relazione ai risultati ottenuti nell’arco dell’anno” .</p> <p>Sul suddetto punto non sono d’accordo perché , anche se non riconfermato nel ruolo di “Responsabile della comunicazione e delle pubbliche relazioni” il cui impegno dovrebbe variare dal coordinamento delle attività pubblicitarie alle comunicazioni di sezione quale ufficio stampa alla rappresentanza con l’esterno, non si può</p>
--	--	--	--

			<p>valutare un punteggio in base al mero “quantum” economico apportato senza considerare il tempo ed i propri soldi (senza chiedere rimborsi spese) perso a telefono x il coinvolgimento di clienti, di soci, di contatti, di visite effettuate anche se avessero reso zero euro, altrimenti diventa una sorta di acquisto punti. Ritengo invece debba essere valorizzato alla stessa stregua di un DT, con un suo gruppo di coadiutori ufficializzato una volta per tutte e che rappresentino le varie anime della comunicazione (giornalistica, grafica, pubblicitaria in termini di account etc.) ricordando che procurare danaro è diverso che vedere come gestire quello che si ha in casa e sottolineo chiunque esso sia !</p> <p>Altresì la nomina di detti coadiutori , dopo quelle dei Direttori compreso l'ultimo sopra, dovrebbe essere effettuata non per chiamata diretta ma presentata sempre collegialmente all'assemblea, valutando eventuali candidature, al fine di non lasciare spazio a critiche e clientele, per non fornire alibi sul proprio mancato operato.</p>
--	--	--	---